



Comune di MOENA

(Provincia di Trento)

Piano Regolatore Generale Variante Opera Pubblica 2025

NORME DI ATTUAZIONE TESTO COORDINATO

Settembre 2025 –Adozione preliminare

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Articoli oggetto di modifica con la variante OOPP 2025:

Art. 18. *Carta di Sintesi della pericolosità*

Art. 36.2 *B2 Zone residenziali di completamento estensivo [B103]*

Art. 37.3 *Progetti convenzionati [Z509]*

Articoli in salvaguardia:

Gli articoli elencati sono stati oggetto di modifiche in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistica:

Art. 36.3 *B3 Zone residenziali di completamento intensive [B103] (modifica lotto minimo)*

Art. 37.1 *C1 Zone residenziali di espansione estensiva [C101] (modifica lotto minimo)*

Art. 40.1 *Zone per attività alberghiere [D201]*

Art. 45 *Aree agricole rilevanti in centro storico [E110]*

Art. 95 *Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali] (modifica percentuale cambi d'uso)*

INDICE:

TITOLO I - FINALITÀ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....5

Art. 1 <i>Finalità del P.R.G.</i>	5
Art. 2 <i>Elementi costitutivi del P.R.G. e Riferimenti normativi.....</i>	5
Elaborati di variante 2017	5
Riferimenti normativi	6
Art. 3 <i>Applicazione del P.R.G.</i>	6
Art. 4 <i>Unità insediativa.....</i>	7
Art. 5 <i>Parametri edilizi ed urbanistici.....</i>	7
Art. 6 <i>Costruzioni Accessorie - Legnale</i>	8
Tettoie.....	8
Manufatti funzionali alla coltivazione del fondo	8
Art. 7 <i>Volumi interrati.....</i>	9
Art. 8 <i>Utilizzazione dei parametri edilizi-urbanistici ed asservimento delle aree.....</i>	9

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....10

Art. 9 <i>Modalità di attuazione del P.R.G.</i>	10
Art. 10 <i>Piani attuativi.....</i>	10
PAG 1 - Passo San Pellegrino [Z501]	10
Art. 11 <i>Progetti convenzionati.....</i>	11
Art. 12 <i>Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi PIP 1 [Z514].</i>	11
Art. 13 <i>Piano di lottizzazione</i>	11
Art. 14 <i>Regolamento edilizio comunale.....</i>	12
Art. 15 <i>Disciplina degli alloggi per la residenza ordinaria.</i>	12
Art. 15bis <i>Inedificabilità decennale delle aree.....</i>	12

TITOLO III - ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE.....13

Art. 16 <i>Aree di tutela ambientale [Z201]</i>	13
Art. 17 <i>Aree di protezione idrogeologica</i>	13
Art. 18. <i>Carta di Sintesi della pericolosità</i>	13
♦ Art. 18.2 - <i>Studi di compatibilità previsti dalle previgenti norme della carta della pericolosità del PGUAP;</i>	14
* <i>Specifico riferimento normativo [Z602]</i>	14
♦ Art. 18.3 - <i>Prescrizioni previste dalle previgenti norme della carta della pericolosità del PGUAP;</i>	14
* <i>Specifico riferimento normativo [Z601 e Z602]</i>	14
Art. 19.1 <i>Acque pubbliche pozzi e sorgenti e protezione fluviale[Z101 Z102 Z104 Z312].</i>	16
Art. 19.2 <i>Area di protezione paesaggistica [Z203]</i>	16
Art. 19.3 <i>Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche – PGUAP.....</i>	17
Art. 19.4 <i>Aree protette - Natura 2000 (ex SIC)</i>	17

ZPS Zone di protezione speciale [Z313]	17
ZSC Zone speciali di conservazione [Z328]	17
RL Riserve locali [Z317]	17
Dolomiti UNESCO [Z326]	17
<i>Art. 19.5 Protezione laghi [Z310]</i>	17
<i>Art. 20 Aree di tutela archeologica</i>	18
1. AREE A TUTELA 01	18
2. AREE A TUTELA 02	18
3. AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA	18
4. AGGIORNAMENTO DATI	18
<i>Art. 21 Zone naturalistiche - paesaggistiche</i>	18
<i>Art. 22 Centri storici [A101]</i>	19
<i>Art. 23 Insediamenti storici sparsi [A102]</i>	19
<i>Art. 24 Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale</i>	20
<i>Art. 25 Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302]</i>	20
AGGIORNAMENTO DATI	20
<i>Art. 26 Viabilità storica</i>	21
<i>Art. 28 Aree di protezione speciale del territorio e norme antinquinamento</i>	21
Art. 28.1 Protezione depuratori	21
Art. 28.2 Aree di protezione dei siti potenzialmente inquinati	21
Art. 28.3 Adempimenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico	22

TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI 24

CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	24
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti	24
Art. 30 Recupero patrimonio edilizio montano	24
Art. 31 Ruderi	24
Art. 32 Ripristino	24
Art. 33 Volumi precari	25

TITOLO V - INSEDIAMENTI ABITATIVI..... 26

Art. 34 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	26
Art. 35 Vincolo di edilizia residenziale per "Prima abitazione" [Z602]	26
Art. 36 Zone residenziali esistenti e di completamento	26
Art. 36.1 B1 Zone residenziali sature di ristrutturazione [B101]	27
* Specifico riferimento normativo	28
Art. 36.2 B2 Zone residenziali di completamento estensive [B103]	28
* Specifico riferimento normativo	29
Art. 36.3 B3 Zone residenziali di completamento intensive [B103]	29
Art. 37 Zone residenziali di espansione	29
Art. 37.1 C1 Zone residenziali di espansione estensiva [C101]	30
Art. 37.2 C2 Zone residenziali di espansione con vincolo di prima abitazione [C101]	30
Art. 37.3 Progetti convenzionati [Z509]	30
- PC.1 Somariva	31
- PC.2 Someda	31
- PC.3 Someda Troi de Costa 1	31
- PC.4 Someda Troi de Costa 2	32
- PC.5 Strada de Rif	32
- PC.6 Pecé	32
Art. 37.4 Interventi di ampliamento puntuale soggetti a vincolo di prima casa [Z601]	32
Art. 38 Aree pertinenziali delle aree residenziali e produttive	32
Art. 38.2 Verde privato [H101]	33
Art. 38.3 Verde privato per le strutture alberghiere [H101]	33
* Specifico riferimento normativo - Inversione di marcia su strada a fondo cieco	34
* Specifico riferimento normativo - edificio residenziale esistente in verde privato	34

TITOLO VI - SERVIZI..... 35

CAPO I - ZONE SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE 35

Art. 39 Zone per servizi ed attrezzature pubbliche	35
Art. 39.1 Zone per attrezzature civili ed amministrative [CA] [F201]	35
* Specifico riferimento normativo	36
Art. 39.2 Zone per attrezzature scolastiche e culturali [SC] [F103]	36

Art. 39.3 Zone per attrezzature religiose [R] [F205]	36
Art. 39.4 Zone per attrezzature sportive [S] [F107 - F108]	36
Art. 39.5 Zone a verde attrezzato [F303]	37
* <i>Specifico riferimento normativo – Pra de sort.</i>	37
* <i>Specifico riferimento normativo – verde attrezzato a Forno.</i>	37
Art. 39.6 Area per il campo da golf [F112]	38
Art. 39.7 Zone a verde di protezione e mitigazione [G117]	38
TITOLO VII - ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI.....	39
Art. 40 Zone per attività ricettive turistiche	39
Art. 40.1 Zone per attività alberghiere [D201]	39
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	39
Art. 40.2 Zona alberghiera di ristrutturazione [C104]	39
Art. 40.4 Omesso	40
Art. 40.5 Aree sciabili e sistema piste-impianti di livello provinciale [D208]	40
* <i>Specifico riferimento normativo - Stazione arroccamento "Valbona".</i>	40
Art. 40.6 Aree sciabili e sistema piste-impianti di livello locale [D209]	41
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	41
Art. 40.7 Skiweg [D211]	41
Art. 40.8 Piste esistenti [D211]	42
TITOLO VIII - ZONE PRODUTTIVE E MULTIFUNZIONALI.....	43
Art. 41.1 Zone produttive artigianali locali [D104]	43
Art. 41.2 Zone miste artigianali e commerciali [D110]	44
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	44
TITOLO IX - ZONE AGRICOLE	45
Art. 42 Aree specializzate zootecniche [E203]	45
Art. 43 Aree specializzate per l'apicoltura "AA" [E209]	45
Art. 44 Zone agricole del PUP	45
Art. 44.1 Zone agricole di pregio [E104]	46
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	46
Art. 44.2 Zone agricole del PUP (art. 37) [E103]	47
Art. 44.3 Zone agricole locali [E109]	47
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	48
Art. 45 Aree agricole rilevanti in centro storico [E110]	48
TITOLO X - AREE ALPESTRI.....	49
Art. 46 Zone boschive e forestali [E106]	49
Art. 47 Zone a pascolo [E107]	49
Art. 48 Zona a parco naturale [Z307]	49
Art. 49 Zone ad elevata integrità [E108]	49
TITOLO XI - ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITÀ'.....	51
Art. 50.1 Viabilità	51
* <i>Specifico riferimento normativo.</i>	51
Art. 50.2 Spazi a servizio della mobilità [F439]	52
Art. 50.3 Bicigrill [Z602]	52
Art. 50.4 Ciclabili	52
Art. 51 Stazioni di servizio e carburanti [D118]	52
Art. 52 Fasce di rispetto stradale [G103]	53
Art. 53 Zone a parcheggio pubblico, di interesse pubblico e privato	54
Art. 53.1 Zona a parcheggio pubblico [F305 – F306]	54
Art. 53.2 Zona a parcheggio privato [H103]	54
Art. 54 Marciapiedi	55
Art. 55 Percorsi pedonali, e dello sci nordico - Marcialonga	55
Art. 56 Omesso	55
TITOLO XII - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO COLLETTIVO	56
Art. 57 Impianti tecnologici [F803]	56
Art. 57.1 Discarica di inerti [L104]	56
Art. 57.2 CRM Centro raccolta materiali [L104]	56
Art. 58 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche	56
Art. 58.1 Elettrodotti e fasce di rispetto DPA [F444 - G104]	56
Art. 58.2 Impianti di telecomunicazione e radiodiffusione [F808]	57
Art. 59 Servizi cimiteriali [F801] e fascia di rispetto cimiteriale [G101]	57

Art. 60 <i>Area per depositi all'aperto [F804]</i>	57
TITOLO XIII - URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	59
Art. 61 <i>Disciplina del settore commerciale</i>	59
Art. 62 <i>Tipologie commerciali e definizioni</i>	59
Art. 63 <i>Zone compatibili con gli insediamenti commerciali</i>	59
Art. 64 <i>Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali</i>	60
Art. 65 <i>Attività commerciale nelle zone produttive artigianali locali multifunzionali</i>	61
Art. 66 <i>Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli</i>	61
Art. 67 <i>Attività commerciali all'ingrosso</i>	61
Art. 68 <i>Spazi di parcheggio</i>	61
Art. 69 <i>Altre disposizioni</i>	62
Art. 70 <i>Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti</i>	62
Art. 71 <i>Ampliamento delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita esistenti</i>	62
Art. 72 <i>Ampliamento delle MSV e GSV nel caso di riqualificazione di edifici dismessi</i>	62
Art. 73 <i>Valutazione di impatto ambientale</i>	63
TITOLO XIV - VARIANTI E NORME FINALI	64
Art. 74 <i>Varianti periodiche</i>	64
Art. 75 <i>Norme transitorie e finali</i>	64
Art. 76 <i>Deroga</i>	64
TITOLO XV - CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE ^(*)	64
Art. 77 <i>Criteri generali di tutela ambientale</i>	64
Art. 78 <i>Criteri di tutela ambientale nell'ordinaria manutenzione</i>	66
Art. 79 <i>Criteri di tutela ambientale nella straordinaria manutenzione</i>	66
Art. 80 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree residenziali</i>	66
Art. 81 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree per attività produttive</i>	67
Art. 82 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree per cave e discariche</i>	67
Art. 83 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree per impianti tecnologici urbani</i>	68
Art. 84 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree agricole</i>	68
Art. 85 <i>Criteri di tutela ambientale per area di rispetto storico, ambientale e paesistico</i>	69
Art. 86 <i>Criteri di tutela nelle aree assoggettate a tutela degli insediamenti storici</i>	69
Art. 87 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree a pascolo</i>	69
Art. 88 <i>Criteri per il recupero e la tutela dei percorsi storici e delle tracce della sistemazione agraria</i>	70
Art. 89 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree a bosco</i>	70
Art. 90 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree per la viabilità e gli spazi pubblici</i>	70
Art. 91 <i>Criteri di tutela ambientale nelle aree di protezione dei corsi d'acqua</i>	71
TITOLO XVI - DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA	72
Art. 92 <i>Definizioni</i>	72
Art. 93 <i>Disciplina delle nuove costruzioni residenziali</i>	72
Art. 94 <i>Disciplina degli edifici residenziali esistenti</i>	73
Art. 95 <i>Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali</i>	73
Art. 96 <i>Eccezioni</i>	74
Art. 97 <i>Modalità applicative</i>	75
Art. 98 <i>Norma transitoria</i>	75
TITOLO XVII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	77
Art. 99 <i>Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni</i>	77
Art. 100 <i>Definizione e criteri di misurazione e determinazione delle distanze minime delle costruzioni</i>	78
Art. 101 <i>Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/1968</i>	78
ALLEGATI.....	80
ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE	80
♦ <i>Schemi tipologici per le costruzioni accessorie e legnaie</i>	80
ALLEGATO 2 - TABELLE A, B, C, FASCE DI RISPETTO STRADALE	82
♦ <i>Piattaforma stradale (sezione tipo)</i>	84
ALLEGATO 3 - ELENCO PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI AL DETTAGLIO IN AREE PRODUTTIVE	85

Titolo I - FINALITÀ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 Finalità del P.R.G.

1. In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.), variato secondo le procedure previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" concorre, attraverso le sue previsioni, a perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
 - d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
 - e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.
2. In relazione alle precipitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Moena, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
 - a) dell'identità culturale del territorio comunale mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo;
 - b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
 - c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo;
 - d) della crescita civile, sociale ed economica con interventi atti a garantire la permanenza della popolazione locale in montagna, in un ideale rapporto uomo-natura.
3. Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G. e Riferimenti normativi

1. Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Moena, gli elaborati e le Tavole indicati di seguito:

Elaborati di variante 2017

- a) le presenti Norme di attuazione;
- b) la Relazione illustrativa
- c) elaborati grafici così precisati:
 - 1) A - SISTEMA AMBIENTALE:
 - Tavola in scala 1:10.000 con l'intero territorio comunale;
 - Tavola in scala 1:2.800 con ingrandimento delle zone urbanizzate;
 - 3) B - SISTEMA INSEDIATIVO
 - Tavola in scala 1:10.000 con l'intero territorio comunale;
 - Tavole in scala 1:2.000 con definizione delle zone di dettaglio urbanizzate e di fondovalle;
 - 4) IS - INSEDIAMENTI STORICI
 - Tavole in scala 1:1.000 con indicazione delle categorie di intervento (2009);
 - Tavole in scala 1:1.000 con indicazione delle destinazioni di zona (2017);
 - Schede di catalogazione (1998);

2. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.
3. Costituiscono parte integrale e sostanziale del Presente PRG la Relazione e gli elaborati grafici relativi alla Variante di adeguamento alla Legge Provinciale 11 novembre 2005 n. 16 all'art. 57 della L.P. 1/2008 (ex art. 18 sexies della L.P. 22/91).¹

Riferimenti normativi

4. Al fine di coordinare i termini e le abbreviazioni con i regolamenti provinciali in materia urbanistica nel testo verranno utilizzati i seguenti riferimenti:
 - a) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come "**legge provinciale**" [*Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015*];
 - b) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "**legge urbanistica provinciale**" [*Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008*];
 - c) il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, entrato in vigore il 7 giugno 2017, e successive modificazioni ed integrazioni, è indicato come "**regolamento attuativo**".
 - d) le deliberazioni di Giunta provinciale attuative della legge provinciale per il territorio e della legge provinciale urbanistica verranno indicate come "**provvedimenti attuativi**" riferibili agli specifici argomenti in trattazione. Per essi valgono le disposizioni aggiornate disponibili sul sito ufficiale del Servizio Urbanistica e riepilogate all'interno del "Codice dell'Urbanistica".
 - e) il Piano urbanistico provinciale è indicato anche con l'acronimo "**PUP**";
 - f) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale) è indicato come "**Norme PUP**";
 - g) le Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità sono indicate anche con l'acronimo "**CPC**";
 - h) i Piani territoriali delle comunità sono indicati anche con l'acronimo "**PTC**";
 - i) il Piano regolatore generale comunale viene indicato anche con l'acronimo "**PRG**";
 - j) le Commissioni edilizie comunali sono indicate con l'acronimo "**CEC**";
 - k) la Provincia Autonoma di Trento viene indicata anche con l'acronimo "**PAT**";
 - l) il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della provincia di Trento, in vigore dal 8 giugno 2006, a seguito della pubblicazione sulla G.U. 119 del 24/05/2006 del Decreto del Presidente della repubblica del 15/02/2006, viene indicato anche con l'acronimo "**PGUAP**".
 - m) La normativa provinciale relativa al settore commerciale Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "**Disciplina dell'attività commerciale**" ed il suo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. n. 1333 di data 01 luglio 2013 - Allegato 1 "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di seguito richiamati come "**Criteri commerciali**".

Art. 3 Applicazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si applica a tutto il territorio del Comune di Moena.
2. Tale disciplina è in conformità alle norme di attuazione del P.U.P. Variante 2007, approvato con L.P. 27 maggio 2008, n. 5. e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti Norme di attuazione.
3. Il P.R.G. stabilisce inoltre i criteri informatori della disciplina tecnico-amministrativa cui deve adeguarsi l'Amministrazione Comunale per attuare una coerente disciplina urbanistico-edilizia sul territorio di Moena.

¹ *Adeguamento L.P. 16/2005.*

4. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti come richiamati al precedente articolo 3, comma 4. Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari di livello comunale, come demandati dalle stesse norme provinciali, e per aspetti legati alla regolamentazione dell'igiene pubblica e del decoro degli spazi urbani pubblici e privati si rinvia alle disposizioni del regolamento Edilizio Comunale

Art. 4 Unità insediativa

1. Moena fa parte dell'unità insediativa n. 52 (Moena, Soraga) e le previsioni PUP sono state assunte in relazione alla residenza ed alle principali attrezzature per servizi di interesse collettivo, nonché nella ricerca di una continuità geografica, di precedenti storico-culturali, relazioni funzionali e territoriali.
2. Il centro di gravitazione dell'unità insediativa è il Comune di Moena.

Art. 5 Parametri edilizi ed urbanistici

1. Il territorio del comune di Moena, ai fini della programmazione urbanistica, viene rappresentato graficamente utilizzando quale base di supporto il catasto vettoriale georeferenziato UTM fornito dall'Ufficio catasto della Provincia Autonoma di Trento. L'aggiornamento costante (semestrale) della bala catastale potrà essere introdotto all'interno della cartografia del PRG senza costituire variante.
2. Per le definizioni dei metodi di misurazione e degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia al regolamento attuativo della legge provinciale per il territorio.² Ulteriori precisazioni in termini di definizioni degli elementi geometrici si rinvia al successivo a Titolo XVII.
3. La programmazione urbanistica del territorio del comune di Moena viene effettuata applicando la metodologia classica della **zonizzazione urbanistica** ove per ogni singolo ambito territoriale individuato graficamente vengono definite norme attuative che regolano gli interventi ammessi, indicando gli indici edilizi ed urbanistici nonché le procedure alle quali sono assoggettate.
4. Il PRG riporta inoltre le aree **di tutela ambientale e di salvaguardia territoriale** anche ai fini della sicurezza idrogeologica, derivanti da pianificazione preordinata o sulla base di specifiche disposizioni di natura locale assegnate dalla normativa provinciale.
Le norme corrispondenti alle diverse aree di tutela, che si sovrappongono graficamente alla zonizzazione, prevalgono su di essa e possono comportare limitare all'edificazione ed alla destinazione d'uso degli immobili.
5. Il PRG riporta inoltre ulteriori **indicazioni di carattere speciale** che interessano sia l'edificazione che l'infrastrutturazione del territorio. Anche in questo caso le specifiche norme prevalgono sulla zonizzazione urbanistica. Rientrano in queste indicazioni le aree sciabili di livello provinciale e locale, la viabilità di progetto e/o di potenziamento, la pianificazione attuativa, gli specifici riferimenti normativi.
6. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi. Ogni intervento dovrà quindi essere attivato sulla base delle procedure stabilite dalla legge provinciale (permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazione) nel rispetto della conformità urbanistica che dovrà essere verificata sia in relazione al nuovo intervento sia in relazione alle preesistenze sul lotto interessato dall'intervento valutando il grado di asservimento dello stato originario/concessionato ed attuale ricalcolato applicando i nuovi parametri (SUL, SUN, Ve, Vi, V1, Vt, H).
7. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo³ i piani interrati o seminterrati non rilevano ai fini del calcolo della SUN.
8. **Al solo esclusivo fine della determinazione della distanza minima dai confini e dai fabbricati ai sensi dell'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023/2010., le norme di zona**

² Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Lag. allegato in estratto in calce alle presenti norme.

³ dPP 19/05/2017 n. 8-61/Leg. entrato in vigore il 7 giugno 2017.

con funzioni residenziali ed alberghiere riportano il parametro urbanistico relativo alla altezza massima dell'edificio [He] misurata in metri con le modalità previste alla lettera h), secondo periodo, comma 6, art. 3, del dPP 8-61/Leg./2015

Art. 6 Costruzioni Accessorie - Legnaie

1. Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, per ogni edificio, è consentita la realizzazione di una sola legnaia nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - Tipologia delle falde: due solo se isolate rispetto ad edifici, una se costruita a ridosso dell'edificio. ^(*)
 - Pendenza delle falde compresa tra 35% e 45%;
 - Manto di copertura in scandole o assoni;
 - Struttura portante in legno;
 - Rivestimento laterale su uno o più lati eseguito con tamponamento in grigliato verticale od orizzontale o incrociato costituito da elementi in legno con luce minima di cm 3 tra ogni elemento ;
 - Eventuale realizzazione di una o più aperture con ante uguali al rivestimento;
 - Eventuale pavimentazione esclusivamente in tavolato di legno;
 - Altezza massima misurata a metà falda m. 2,50 ;
 - Dimensioni in pianta per tipologia in aderenza da un minimo di m 1,20 X 2,00 ad un massimo di m. 2,00 X 7,50, per tipologia isolata da un minimo di m 2,00 X 3,00 ad un massimo di m. 3,00 X 5,00 .
2. Laddove non siano percorribili soluzioni alternative, la realizzazione della legnaia potrà avvenire anche su terreni di proprietà non contermini purché posti ad una distanza massima di metri 30 dall'edificio nel caso di aree agricole, e 100 m. per aree già destinate all'edificazione o aree a verde privato pertinenziale.
3. Qualora l'edificio sia suddiviso fra più proprietari, per la realizzazione della legnaia occorre disporre del parere favorevole della maggioranza assoluta dei proprietari, ai sensi di legge, anche se la legnaia viene edificata su terreno di proprietà esclusiva.
4. Le distanze delle legnaie da confini ed edifici dovranno rispettare quanto previsto dal regolamento attuativo (come da codice civile pari a 1,5 m. dai confini e 3,0 m. dagli edifici).
- 4bis Le costruzioni accessorie sono soggette al rispetto delle distanze della viabilità locale e provinciale. Allineamenti e avvicinamenti al ciglio sono ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia (Del GP 909/1995 e ss. mm.).
5. Al fine di regolamentare la realizzazione di queste costruzioni accessorie è prevista l'individuazione di alcune tipologie costruttive (vedasi allegati alle presenti norme) indicative reinterpretabili in considerazione del luogo e la diversa destinazione urbanistica ove le stesse dovranno essere realizzate.
La collocazione di tali legnaie dovrà essere effettuata in posizione defilata rispetto all'edificio principale ed essere rispettosa delle visuali da e verso spazi pubblici.
Prima della comunicazione al comune prevista dalla legge urbanistica⁴ è prescritto il parere preliminare dell'ufficio tecnico al fine di verificare la corretta interpretazione tipologica e collocazione del manufatto secondo le indicazioni sopraesposte.

Tettoie

6. In alternativa alla costruzione accessoria indicata ai precedenti commi, è ammessa la realizzazione di tettoie come definiti dal regolamento attuativo, nel limite dimensionale di 15 mq. nella misura di una per edificio o attività dell'area, con esclusione dell'attività agricola.

Manufatti funzionali alla coltivazione del fondo

⁴ art. 78, comma 3, lettera d) della L.P. 15/2015.

7. Per la coltivazione dei fondi da parte di non imprenditori agricoli valgono le norme stabilite dal regolamento attuativo.⁵

Art. 7 Volumi interrati.

1. La realizzazione dei volumi interrati all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento è ammesso nei limiti di rispetto delle distanze come disciplinato dalle norme provinciali.
2. Per le distanze dalle strade i volumi interrati dovranno rispettare le stesse distanze previste per i volumi fuori terra. Sono fatte salve deroghe ai sensi della normativa provinciale⁶.

Art. 8 Utilizzazione dei parametri edilizi-urbanistici ed asservimento delle aree

1. L'utilizzazione totale dei parametri di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme o nel Regolamento edilizio, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà..
2. Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e parametri edilizi-urbanistici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni preesistenti conservate, sia per gli eventuali ampliamenti, sia per le nuove da edificare.
3. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile linda o superficie utile netta fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona.
Trasferimenti di volume sono ammessi solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle presenti norme di attuazione o a seguito di convenzioni e accordi pubblico/privati, ai sensi della normativa provinciale in tema di Crediti edilizi e di Registro dei volumi e delle superfici che potrà essere istituito dal comune di Moena con le modalità previste dal regolamento attuativo.⁷
4. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume o della superficie costruibile, i relativi volumi o superfici, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
5. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano inconsistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

⁵ art. 84 dPP 8-61/Leg/2015;

⁶ come indicato nell'allegato alla Del GP 909/1995 e successive modificazioni.

⁷ art. 62 del DPP 8-61/Leg./2017

Titolo II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 9 Modalità di attuazione del P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale si attua mediante intervento edilizio diretto o attraverso la preliminare approvazione di piani attuativi.
2. I piani di settore di valenza sovraordinata al PRG approvati dai competenti organi sovra comunali trovano applicazione anche in pendenza dell'adeguamento dello strumento comunale. Essi sono:
 - a) provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico (L.P. 18 marzo 1991, n. 6 e regolamento di attuazione).
 - b) Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali (art. 64 T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
 - c) Piano Territoriale della Comunità del Comun General de Fascia;
 - d) Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali;
 - e) Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
3. La trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (aree libere e volumi urbanistici esistenti) deve sottostare alla disciplina degli alloggi destinati a residenza come disciplinata dalle norme inserite nel presente Piano adeguato alla normativa provinciale di settore, mirante al riequilibrio della disponibilità di alloggi a favore della popolazione residente, limitando il più possibile il consumo di territorio destinato alla residenza turistica.⁸

Art. 10 Piani attuativi

4. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.
5. Per tutti i piani attuativi trovano applicazione le disposizioni di carattere generale definite dalla legge provinciale⁹ relativamente alla modifica dei perimetri, modifica delle previsioni del PRG, interventi sugli edifici esistenti e sulle aree in attesa della approvazione del piano.
6. Tipologia, procedure di formazione dei piani attuativi e contenuti minimi sono definiti dalla legge provinciale e dal regolamento attuativo¹⁰. L'iniziativa per l'attuazione delle previsioni può essere pubblica, privata o mista pubblico/privata.
7. Il PRG prevede i seguenti piani attuativi di carattere generale:

PAG 1 - Passo San Pellegrino [Z501]

1. Il PAG 1 comprende un'area di proprietà comunale con destinazione alberghiera ed un'area a destinazione di uso pubblico civile amministrativa che comprende la struttura dell'ex Ospizio di Passo San Pellegrino.
2. il Piano attuativo, che potrà essere di iniziativa pubblica, privata o misto pubblico privata, dovrà prevedere la realizzazione di una nuova struttura alberghiera, utilizzando gli indici edificatori previsti per le aree alberghiere, da collegare al recupero funzionale e strutturale dell'edificio ex Ospizio di Passo San Pellegrino che potrà essere destinato in parte ad attività pubbliche (museo, sale convegni) ed in parte a servizi privati (agenzie, bar, ristorante, commercio al dettaglio) collegate con la struttura alberghiera attraverso nuovi percorsi pedonali esterni o anche attraverso collegamenti interrati al fine di garantire la possibilità di una gestione unitarie di entrambe le strutture.

⁸ Adeguaamento L.P. 16/2005.

⁹ art. 49 e segg. della L.P. 15/2015

¹⁰ art. 5 e segg. del DPP 8-61/Leg./2017.

3. Tutti gli interventi da realizzare sull'edificio storico dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente soprintendenza dei beni culturali ai sensi del d.Lgs. 42/2004.
4. Gli interventi sulla parte alberghiera dovranno rispettare i vincoli ed i parametri previsti all'articolo 40.1, comma 4 con limitazione dell'altezza massima della struttura che potrà essere di 4 piani fuori terra ed altezza massima del fronte non maggiore di quella dell'attuale ex Ospizio.
5. L'area per attrezzature pubbliche posta nell'intorno dell'Ospizio di Passo San Pellegrino, potrà essere oggetto di **un** progetto integrato, che comprenda sia l'attività alberghiera che le attività di servizio pubblico e per attività culturali relative dell'ex Ospizio.

Art. 11 Progetti convenzionati

1. Il progetto convenzionato sostituisce i piani attuativi previsti dal PRG con superficie inferiore ai 2.500 mq ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale art. 49, comma 5.
2. Il PRG negli ambiti dove sono previste l'esecuzione e/o la cessione di opere di urbanizzazione definisce perimetro e vincoli che devono essere rispettati per il rilascio del titolo abilitativo convenzionato.
3. Per la definizione dei progetti convenzionati con destinazione residenziale si rinvia al successivo articolo 37.3.

Art. 12 Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi PIP 1 [Z514]

1. Il PRG del comune di Moena prevede un unico piano attuativo specificatamente dedicato alle aree produttive e viene individuato in località "Le parti". Il piano potrà essere di iniziativa privata o misto pubblica/privata.
2. Ai sensi della legge urbanistica il piano attuativo per gli insediamenti produttivi viene redatto nei modi e forme stabilite ai sensi del comma 4, lettera b) art. 50 della legge provinciale.
3. Il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e multifunzionale-commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.
4. All'interno del PIP si applicano gli indici edificatori del successivo articolo 41.1. con esclusione del lotto minimo che è libero.

Qualora sussistano giustificate motivazioni di ordine tecnico sulla base della tipologia di attività insediata è data la possibilità di incrementare i limiti massimi relativi a superficie coperta ed altezza fabbricato del 20%, garantendo una particolare cura degli spazi esterni, privilegiando aree verdi ed alberature di cortina, evitando depositi di materiali di vario genere negli spazi esterni.

Art. 13 Piano di lottizzazione

1. I Piani di lottizzazione sono piani di iniziativa privata e sono obbligatori quando espressamente previsti dal PRG e nei casi previsti dalla legge provinciale.¹¹
2. Il Piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G., nonché i parametri edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.
3. Il Piano di Lottizzazione può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal P.R.G. per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.

¹¹ art. 50, comma 5, della L.P. 15/2015;

Art. 14 Regolamento edilizio comunale

1. Contenuti, formazione e applicazione del Regolamento edilizio comunale sono definiti in parte dalla legge provinciale urbanistica ed in parte dalla disciplina di funzionamento e gestione degli enti locali;
2. Per quanto riguarda agli aspetti specificatamente dedicati al territorio ed alla edificazione il Regolamento edilizio detta norme relative a:
 - a) i parametri e regole di carattere igienico sanitarie;
 - b) al decoro degli spazi urbani pubblici e privati;
 - c) tutela del patrimonio arboreo, delle aree verde, e del verde nelle aree golenali;
 - d) coloritura delle facciate;
 - e) cartellonistica ed installazioni accessorie degli edifici non soggetto alla disciplina urbanistica-edilizia;
 - f) limiti dimensionali minime degli alloggi;
 - g) caratteristiche tipologiche e dimensionali delle recinzioni;
 - h) altri argomenti che non competono allo strumento urbanistico del PRG;

Art. 15 Disciplina degli alloggi per la residenza ordinaria.

1. In adeguamento alla Legge Provinciale 11 novembre 2005, n. 16 “Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica” si è provveduto ad aggiornare le presenti norme di attuazione inserendo il Titolo XVI.
2. Le norme di adeguamento sono redatte in conformità con i contenuti della L.P. 16/2005 e, conseguentemente, con gli ex articoli 18 sexies della Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22, poi sostituiti dall'articolo 57 della Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come aggiornato dall'articolo 127 della legge provinciale L.P. 15/2015.
3. Tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d'uso con o senza opere, attuabili tramite intervento edilizio diretto ai sensi della legge provinciale, sono soggetti alle disposizioni, limiti e vincoli stabiliti da tali norme.
4. Richiami alle nuove norme sono contenuti anche all'interno dei singoli articoli che disciplinano la nuova edificazione e la trasformazione d'uso dei fabbricati esistenti sempre nel rispetto dei contenuti riportati al Titolo XVI.
5. Per la quantificazione del contingente assegnabile per alloggi per il tempo libero e vacanze si rinvia al successivo articolo 93 .

Art. 15bis Inedificabilità decennale delle aree

1. Tutte le aree che sono state oggetto di stralcio o riduzione dell'edificabilità a seguito di variante introdotta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della variante che ha previsto lo stralcio dell'edificabilità.
2. Le aree assoggettate a questo vincolo non possono rientrare in progetti deroga urbanistica o accordi urbanistici e piani attuativi che possano costituire variante al PRG.
3. La cartografia di PRG riporta con apposito cartiglio Z601 il riferimento al vincolo del presente articolo.

[Articolo aggiunto su prescrizione per la definitiva approvazione da parte della Giunta Provinciale]*

Titolo III - ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

Art. 16 Aree di tutela ambientale [Z201]

1. Nelle carte del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per loro valori di civiltà;
2. Nelle predette aree la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle seguenti norme, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri di riferimento del piano urbanistico provinciale; ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale;
3. I criteri della tutela ambientale provinciale segnalati dal P.U.P. sono contenuti nelle presenti norme, nelle carte di Piano e nel Regolamento Edilizio per i tipi di intervento e di edificazione ammessi, per ciascuna zona funzionale e per ciascuna situazione urbanistica, paesistica e territoriale.

Art. 17 Aree di protezione idrogeologica

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tali aree sono indicate schematicamente negli appositi riquadri contenuti nella cartografia in scala 1:10000 della carta di sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica. L'individuazione esatta dei perimetri è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. citato.
3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.¹²

Art. 18. Carta di Sintesi della pericolosità

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1307 di data 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e successivamente modificata con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1478 di data 29/09/2023, n. 1341 di data 12/09/2025, e della "Carta provinciale delle risorse idriche"¹³.
2. Le disposizioni normative provinciali prevalgono rispetto a quanto previsto dalle norme e dalle cartografie del PRG per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio in ragione della presenza dei pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo.
3. Per ogni singolo intervento che interessa classi di penalità diverse, come riportato nella Carta di Sintesi della Pericolosità, si applicano le norme stabilite dal PUP, Capo IV articoli da 14 a 18, come declinato nella stessa legenda della Carta di Sintesi della Pericolosità.
4. I vincoli e prescrizioni imposti in attuazione della previgente carta della pericolosità idrogeologica PGUAP e i nuovi vincoli introdotti con varianti successive alla entrata in vigore della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità vengono riportati nel successivo articolo 10.
5. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi in sede di approvazione delle successive varianti al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e

¹² Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

¹³ Terzo aggiornamento Del. G.P. 1941 dd. 12/10/2018 ed aggiornamento delle norme di attuazione Del. G.P. 1197 dd. 07/07/2023;

dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente nei titoli edilizi abilitativi.

6. Le prescrizioni e le misure mitigative contenute nello studio di compatibilità devono essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e richiamate negli allegati del titolo edilizio.

♦ ***Art. 18.2 - Studi di compatibilità previsti dalle previgenti norme della carta della pericolosità del PGUAP;***

1. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi PGUAP in sede di approvazione della variante al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente negli atti concessori o autorizzativi:

* *Specifico riferimento normativo [Z602]*

- p.ed. 1331 Moena - Zona residenziale di completamento - L'intervento di edificazione dovrà essere attuato nel rispetto delle previsioni contenute nello studio di compatibilità, al fine della mitigazione del pericolo idrogeologico, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni espresse dalla conferenza PGUAP in fase di approvazione dello stesso studio;
- p.f. 4451 Moena - Zona residenziale di espansione - L'intervento di edificazione dovrà essere attuato nel rispetto delle previsioni contenute nello studio di compatibilità, al fine della mitigazione del pericolo idrogeologico, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni espresse dalla conferenza PGUAP in fase di approvazione dello stesso studio;
- p.f. 2233 2242 2244 2245 Moena - Zona verde di protezione - L'area è destinata ad essere utilizzata per la realizzazione di opere per la mitigazione del pericolo idrogeologico dell'area sulla base dello studio di compatibilità finalizzato alla realizzazione degli interventi all'interno dell'area sportiva.
- p.f. 2269 2261 2262 2244 2241 2233 7069 7078 Moena - Prima di ogni intervento per la realizzazione della strada e sull'area sportiva sia predisposto in fase progettuale, uno studio opportunamente approfondito che definisca dimensionalmente l'opera di protezione definitiva (vallo-tomo) nei confronti della pericolosità geologica-idrogeologica ed idraulica gravante sul sito in esame;
- p.f. 5083/3 431/5 431/4 Moena - Skiweg. - la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera dovrà essere subordinata allo studio sulla pericolosità idrogeologica e geologica del sito. Nello studio dovranno essere definite le opportune opere di mitigazione e di protezione dalle pericolosità derivanti da recenti fenomeni franosi e per possibili crolli o distacchi rocciosi a valle della rotatoria.

♦ ***Art. 18.3 - Prescrizioni previste dalle previgenti norme della carta della pericolosità del PGUAP;***

2. Le previsioni urbanistiche per le quali, in fase di progettazione, deve essere effettuato un approfondimento per verificare la compatibilità dell'intervento con le criticità dell'area rilevate in sede di conferenza pianificazione PGUAP vengono riportati nell'ordine seguente e indicati in cartografia con apposito simbolo grafico (Shape Z601 per singole particelle o Z602 per aree estese):

* *Specifico riferimento normativo [Z601 e Z602]*

- p.ed. 827 p.f. 8133/1 6133/6 5931/3 - Nuova strada e potenziamento strada esistente per l'accesso a Malga Sarcine. Verificata l'esposizione a pericolo di crolli rocciosi dell'ultimo tratto della viabilità si prescrive che l'intervento di infrastrutturazione sia corredata di un opportuno studio geologico sulla stabilità del versante con indicazione delle necessarie opere di mitigazione degli effetti e di protezione da realizzare contestualmente. Inoltre, verificato il potenziale pericolo derivante dalla caduta valanghe, la percorrenza della strada potrà essere preclusa nei periodi soggetti a pericolo valanghe.¹⁴ Per le modalità esecutive dell'opera si vedano anche le prescrizioni di natura concessoria contenute al successivo articolo 50, comma 10.

¹⁴ Comma integrato su prescrizione della Giunta Provinciale per l'approvazione della Variante per Opera Pubblica 1-2018.

- p.f. 5762/3 Moena - Zona agricola di pregio - Verifica di compatibilità degli interventi con il pericolo da crolli rocciosi;
- p.f. 2922/1 2923/1 Moena - Parcheggio privato - Verifica di compatibilità degli interventi le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico e pericolo da crolli rocciosi;
- p.f. 7059/10 Moena - Parcheggio privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico.
- pp. ff. 3646 3647 3648 3649 3648/2 3650 3653 3654 3706 Moena - Aree di espansione residenziale e verde privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le criticità riscontrate di stabilità del pendio per la presenza di depositi glaciali di copertura sul substrato roccioso (ORA) con particolare riguardo alla gestione delle acque meteorologiche superficiali e di filtrazione.
- p.f. 4756/1 Moena - Zona verde privato alberghiero - Nel caso di interventi di edificazione di qualsiasi genere, compresa la realizzazione di viabilità di accesso, è necessario effettuare la verifica di compatibilità mediante relazione geologica-geotecnica per approfondire le proprietà geotecniche dei litotipi presenti in situ ed analizzare gli aspetti legati alla stabilità del versante.
- pp. ff. 4870 4960/2 4960/1 4957 4959 4958 4880/1 Moena - Aree di espansione residenziale e verde privato - Verifica di compatibilità degli interventi mediante approfondita relazione geologica-geotecnica, con particolare attenzione alla gestione delle acque meteorologiche superficiali e di filtrazione, con attenta analisi del modello geologico-geotecnico dell'area e delle condizioni di stabilità del versante;
- pp. ff. 3470/1 3473/2 3473/3 Moena - Aree di espansione residenziale e verde privato PC1 - Verifica di compatibilità degli interventi le fragilità e criticità idrogeologiche dell'area;
- p.ed. 693 Moena - Edificio isolato in area agricola - Verifica di compatibilità degli interventi con prescrizione di provvedere all'allontanamento delle acque meteorologiche evitando lo scarico lungo il versante sottostante.
- pp. ff. 5691 5682 5683 5685 5680 Moena - Zona parcheggio pubblico - Verifica di compatibilità degli interventi viste le fragilità dell'area prevedendo opere di messa in sicurezza del versante a monte dell'area interessata da fenomeni di dissesto.
- pp. ff. 1979/1 1982/1 1983/1 1986/1 1987/1 1990/1 Moena - Zona artigianale locale - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- pp. ff. 5157/2 Moena - Zona parcheggio privato - Verifica di compatibilità degli interventi viste le fragilità dell'area con verifica della stabilità del versante a monte con studio delle caratteristiche idrogeologiche locali al fine di prevenire ed evitare ulteriori dissesti che potrebbero coinvolgere la nuova struttura alla base della vallecola, prevedendo eventuali accorgimenti costruttivi o interventi di messa in sicurezza.
- p.f. 431/4 Moena - Zona parcheggio privato - Verifica di compatibilità degli interventi viste le fragilità dell'area con verifica della stabilità del versante a monte con studio delle caratteristiche idrogeologiche locali al fine di prevenire ed evitare ulteriori dissesti che potrebbero coinvolgere la nuova struttura alla base del versante, prevedendo eventuali accorgimenti costruttivi o interventi di messa in sicurezza al fine di proteggere l'area da possibili colate e frane.
- p.ed. 1620 Moena - Zona alberghiera - Verde privato alberghiero - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.f. 3303/1 3303/2 3303/3 Moena - Verde privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.ed. 1586 1657 p.f. 3397 Moena - Verde privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.f. 3376 Moena - Parcheggio Pubblico - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.f. 3318 Moena - Parcheggio Privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.ed. 1600 Moena - Verde privato - Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.ed. 177 Forno Edificio isolato in zona agricola locale A04, Verifica di compatibilità degli interventi con le fragilità e criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.f. 2393 2396 2397 2394 1395 2398 2366 1359 2364 2361 2360 Moena Zona per attrezzature sportive di progetto (art. 39.4 comma 2 NdA) Verifica di compatibilità degli interventi con la predisposizione di uno studio geologico, geotecnico e idrogeologico che analizzi le

condizioni di stabilità delle scarpate e del pericolo di crolli rocciosi con individuazione delle opportune opere di mitigazione.

- p.f. 5029/1 5027 5028/1 Moena - Zona per attrezzature sportive di progetto (art. 39.4 comma 2 NdA) Verifica di compatibilità degli interventi con la predisposizione di uno studio che analizzi le criticità dell'area sotto il profilo idrogeologico;
- p.f. 5532 5508 5452 5511 7000 Moena I - In ragione della particolare morfologia, la realizzazione del parcheggio pubblico dovrà prevedere opportune opere di contenimento e di controllo delle acque di superficie.

Articolo modificato con Variante per OOPP 2025

Art. 19.1 Acque pubbliche pozzi e sorgenti e protezione fluviale [Z101 Z102 Z104 Z312]

1. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ai corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale ed ai principali corsi d'acqua superficiale individuati sulla base della carta tecnica provinciale. Il tracciato cartografico in fase di progettazione definitiva dovrà essere ridefinito sulla base dei rilievi progettuali di dettaglio delle aree.
2. La fascia di rispetto idraulico di estende per 10 metri lungo le sponde dei corsi d'acqua e/o del confine catastale del demanio idrico. Tale fascia di rispetto, pur non rappresentata nella cartografia del PRG, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di un preciso rilievo dello stato reale dei luoghi e della verifica delle proprietà demaniali seguendo i criteri e modalità fissati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013.
3. All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale si applicano le prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 18/76 e suo regolamento attuativo già richiamati al comma precedente.
4. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento su infrastrutture ed immobili, all'interno delle aree di rispetto dei corsi d'acqua rientranti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, sono regolate dalle disposizioni, prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".
5. La fascia di protezione dei corsi d'acqua, come definita all'articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", si estende per una profondità minima di 10 m dall'alveo. Per tutti gli interventi all'interno o prossimi a tali aree, e che riguardano anche i corpi d'acqua non catalogati, dovranno essere rispettati i contenuti dell'articolo 9 della LP 11/2007 citata e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP).
6. Pozzi e sorgenti sono soggetti a vincoli di tutela previsti dalla Carta delle risorse idriche richiamata al precedente articolo 18, comma 1.
7. Le aree di protezione fluviale riportante nelle tavole del sistema ambientale coincidono con gli ambiti fluviali ecologici definiti dal PGUAP. All'interno di queste aree gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme del PGUAP "Art. 33 Ambiti fluviali di interesse ecologico" applicando i criteri di tutela e valorizzazione contenuti nella parte VI^a, capitolo 4, del PGUAP, alle diverse tipologie di ambito fluviale: idraulico, ecologico (con valenza elevata, mediocre e bassa) e paesaggistico.

Art. 19.2 Area di protezione paesaggistica [Z203]

1. Le zone indicate dall'apposito retino, in sovrapposizione alle zone agricole locali o del PUP, per la particolare delicatezza ambientale e paesaggistica dei luoghi che presentano caratteristiche di notevole pregio naturalistico unitamente alla notevole esposizione sulle principali visuali, hanno il vincolo della completa ed assoluta inedificabilità sia residenziale che a carattere agricolo.

2. Al fine della dotazione turistico-infrastrutturale della eventuale viabilità pedonale e ciclabile, sono consentiti unicamente la segnaletica in legno di tipo semplice, l'arredo di eventuali aree di sosta e di osservazione con panchine, fontanelle e cestini in legno.
3. Gli edifici esistenti alla data della presente revisione possono essere oggetto di tutti gli interventi previsti all'articolo 77 della legge provinciale fino alla ristrutturazione con limite di incremento volumetrico pari al massimo del 20% del volume esistente ai fini di riqualificazione senza incremento di unità immobiliari, utilizzando materiali ed elementi di facciata tipici e tradizionali, con l'obbligo della eliminazione di eventuali superfetazioni degradanti.

Art. 19.3 Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche – PGUAP

1. Le presenti Norme prendono atto dell'entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (8 giugno 2006), alle cui norme si rimanda e ci si riferisce. Le tavole del PRG riportano nel sistema ambientale le perimetrazioni di tale piano e le zone relative alle varie penalità di cui alla normativa del PGUAP stesso.

Art. 19.4 Aree protette - Natura 2000 (ex SIC)

2. Nelle aree facenti parte del sistema Rete Natura 2000 indicate nelle tavole del Sistema Ambientale si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a **valutazione di incidenza** secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.
4. Fanno parte del sistema Rete Natura 2000 le seguenti zone:

ZPS Zone di protezione speciale [Z313]

- ZPS Lagorai - Codice IT3120160

ZSC Zone speciali di conservazione [Z328]

- ZSC/SIC Cima Bocche (Lagorai Orientale) - Codice IT3120168
- ZSC/SIC Nodo del Latemar - Codice IT3120106

RL Riserve locali [Z317]

5. Le tavole del sistema ambientale riportano le aree relative alle riserve locali, meglio conosciute come Biotopi. La tutela, valorizzazione di queste aree è di competenza comunale sulla base delle direttive della L.P. 11/2007 sotto il coordinamento dell'Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia.

Dolomiti UNESCO [Z326]

1. Le tavole del sistema ambientale riportano la perimetrazione "core zone" dell'area dolomitica soggetta ai vincoli e prescrizioni contenute negli accordi internazionali di tutela dell'area dolomitica eletta Patrimonio dell'Umanità dal Comitato patrimonio Mondiale del 26 giugno 2009.

Art. 19.5 Protezione laghi [Z310]

1. Il PRG individua l'area di tutela del lago di Soraga, sulla base dei contenuti della tavola delle reti ecologiche del PUP.
2. Le aree di protezione dei Laghi sono regolamentate dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale, articolo 22.

Art. 20 Aree di tutela archeologica

1. Sono le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dall'art. 13 delle norme di attuazione del PUP.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della **Soprintendenza per i beni culturali, ufficio beni archeologici della PAT** (di seguito SBC-UBA) che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della L.P. 17/02/2003 n. 1 e dall'art. 13 delle norme del PUP, sui perimetri o sul grado di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
2. Le aree soggette a tutela archeologica rientrano fra le Invarianti del PUP e sono soggette al rispetto dell'articolo 8 delle relative norme di attuazione.

1. AREE A TUTELA 01

3. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative in quanto riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della PAT, che verrà rilasciata, anche con eventuali prescrizioni, sulla base di progetti e relazioni presentati direttamente dal soggetto richiedente avente titolo.

2. AREE A TUTELA 02

4. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata e bonificata o sottoposta a vincolo primario secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 (area a rischio 01).
5. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
6. tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali
7. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA

8. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

4. AGGIORNAMENTO DATI

9. Le tavole del Piano Regolatore Generale riportano le indicazioni cartografiche in vigore al momento della sua redazione. Per la verifica puntuale di ogni singolo elemento occorre sempre fare riferimento ai disposti normativi del D.Lgs. 42/2004 ed alle determinazioni assunte dalla SBC-UBA, come richiamato nelle norme di attuazione del PRG art. 25.

Art. 21 Zone naturalistiche - paesaggistiche

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i manufatti di rilevanza ambientale, mentre individua nelle Tavole di Piano le zone di rilevanza ambientale e

culturale, finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

2. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.
3. Tali progetti definiranno:
 - a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri.
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati, posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione.
L'installazione delle attrezzature sopra richiamate sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area.
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.
 - d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.
 - e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.
 - f) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo con le eventuali modalità di intervento.
4. I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.
5. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale valgono le disposizioni urbanistiche di piano, con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.

Art. 22 Centri storici [A101]

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate da presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di antica origine o tradizionale. La regolamentazione di tali aree viene prevista dal P.G.T.I.S.
1 bis Per la definizione degli interventi ammessi ed i vincoli sul territorio si rinvia quindi alle Norme di Attuazione degli Insediamenti storici del comune di Moena.
(*) Rettifiche introdotte con variante 2009.
2. Gli interventi di cambio di destinazione d'uso, ed eventuale ampliamento, costruzione o ricostruzione di volumi, dovranno sottostare alle disposizioni contenute nel successivo Titolo XVI relativamente alla disciplina della residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze.
(*) Adeguamento L.P. 16/2005.

Art. 23 Insediamenti storici sparsi [A102]

3. Il P.R.G. individua con apposita simbologia gli edifici sparsi da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di edifici costituenti, per caratteristica tipologica, costruttiva e architettonica, una interessante memoria storica della particolarità costruttiva degli insediamenti di Moena.
4. Su tali edifici il PGTIS stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione.

Art. 24 Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale

1. Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.
2. Tali manufatti "minori" evidenziati e non nelle carte del PGTIS, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.
3. L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.
4. Gli elementi storici sono assoggettati ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, articolo 11.

Art. 25 Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302]

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
6. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
7. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

AGGIORNAMENTO DATI

8. Le tavole del Piano Regolatore Generale riportano le indicazioni cartografiche in vigore al momento della sua redazione. Per la verifica puntuale di ogni singolo elemento occorre sempre fare

riferimento ai disposti normativi del D.Lgs. 42/2004 ed alle determinazioni assunte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali. Della PAT.

Art. 26 Viabilità storica

1. E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.
3. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.

3 - IDROGEOLOGIA – GEOLOGIA

Art. 28 Aree di protezione speciale del territorio e norme antinquinamento.

Art. 28.1 Protezione depuratori

1. Fasce di rispetto dei depuratori: Le distanze di rispetto degli impianti di depurazione vengono riportate nella cartografia di PRG conformemente a quanto previsto dal testo coordinato dei Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato.
2. L'allegato suddetto definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce A e B rappresentata in cartografia
3. Tutte le opere edilizie sul territorio comunale che prevedono scarico di acque reflue di qualsiasi natura dovranno rispettare le indicazioni contenute nel TULP¹⁵. Prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, vige l'obbligo di presentare denuncia o autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 32, comma1, del TULP stesso

Art. 28.2 Aree di protezione dei siti potenzialmente inquinati

1. Tali aree, individuate in cartografia con apposito retino, sono aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e nelle quali è necessario ripristinare un assetto ambientale più consono alle qualità del territorio.
2. La normativa statale in materia di tutela dagli inquinamenti¹⁶ prevede la predisposizione dell'anagrafe dei siti soggetti a procedimento di bonifica. Per il territorio del comune di Moena sono stati individuati i seguenti siti:

SITI INQUINATI BONIFICATI (Z604)

- SIB 1 Località Le Notole – Ex discarica di rifiuti urbani
- SIB 2 Località Santa Maria di Forno - Ex discarica di inerti

Tali siti sono stati individuati nelle cartografie di PRG nel sistema ambientale. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.

3. Il recupero delle aree degradate va effettuato attraverso interventi di risanamento ambientale quali: la rimodellazione del terreno, il rimboschimento, la schermatura attraverso alberature, la rifunzionalizzazione.

Va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

¹⁵ Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

¹⁶ Art. 251 D. Lgs. 152/2006

In ogni caso l'utilizzo deve essere limitato sulla base della disciplina in materia di tutela degli inquinamenti (TULP) e del D.Lgs. 36/2003.

Art. 28.3 Adempimenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico

1. Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” i progetti delle singole opere dovranno tenere conto di tutti gli aspetti legati all’inquinamento acustico, sia riferiti alla protezione dagli inquinamenti provenienti da fonti di rumore esterne esistenti, sia riguardo al potenziale grado di inquinamento acustico che l’opera stessa può generare.
2. Per le attività produttive, commerciali e professionali il progetto di trasformazione dell’area dovrà essere corredata di un’analisi relativa al rispetto del valore limite differenziale, definito dall’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
3. Unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione di piani attuativi, vi è l’obbligo di predisporre una **valutazione del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 3, dell’art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Sono fatte salve le deroghe alle procedure previste dal d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede l’esclusione per le attività a bassa rumorosità.
4. Tutti gli interventi realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall’inquinamento acustico prodotto lungo l’arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11).
5. Per l’attivazione di titolo edilizio idoneo alla realizzazione di opere che possono costituire sorgenti di rumore (attività produttive, nuova viabilità, parcheggi pubblici e privati con più di 50 posti auto, e opere simili) la documentazione di progetto dovrà essere corredata da uno studio del **clima acustico** (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore).
6. Per le nuove strade occorrerà rispettare inoltre le disposizioni contenute nel DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Tale decreto definisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei limiti. L’ampiezza delle fasce acustiche e i limiti si distinguono in funzione della tipologia della strada (extraurbana, urbana e locale) e sono suddivisi per le strade di nuova realizzazione e strade esistenti. Inoltre, secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall’allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Le nuove infrastrutture stradali secondo il citato decreto sono tenute al rispetto dei valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell’Allegato 1.

Il comune, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 ha la facoltà di richiedere la documentazione di **impatto acustico** nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto stradale. Tale documentazione è necessarie per prevedere gli effetti della realizzazione e dell’esercizio dell’infrastruttura, verificandone la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti. I risultati della valutazione di impatto acustico devono garantire l’individuazione, già nella fase di progettazione, delle migliori soluzioni da adottare per garantire il rispetto dei limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa.

7. Ai sensi del comma 4, art. 8, della L 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a

postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di **impatto Acustico**.

Titolo IV - CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti

1. Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatorio tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le seguenti:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro;
 - d) risanamento conservativo;
 - e) ristrutturazione edilizia;
 - f) ripristino;
 - g) demolizione;
 - h) ricostruzione.
2. La legge provinciale definisce, per le diverse categorie d'intervento, le modalità di intervento di carattere generale.
Sono fatte salve le ulteriori e/o più restrittive norme contenute al successivo Titolo XVIII che disciplina gli interventi all'interno degli insediamenti storici.
Le azioni previste dalla Legge provinciale relative alla ristrutturazione con ampliamento sono ammesse solo se specificatamente previste dalle norme di zona del PRG ove l'edificio è ubicato.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della disciplina degli alloggi destinati alla residenza ordinaria come definita al Titolo XVI delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 30 Recupero patrimonio edilizio montano

1. Per gli interventi ammessi sugli edifici già classificati all'interno del piano di recupero del patrimonio edilizio montano (PEM) si rinvia alla documentazione di variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 166 di data 09/02/2015

Art. 31 Raderi

1. I raderi esistenti sul territorio comunale, esclusi dalla catalogazione del Piano di recupero del patrimonio edilizio montano, non sono ricostruibili, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 107 della L.P. 15/2015.

Art. 32 Ripristino

1. L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi.
2. Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

Ripristino filologico

Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e

fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ripristino tipologico

Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.

In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.

3. Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona.
4. Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

Art. 33 Volumi precari

1. Viene definito volume precario esistente, lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.
2. L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.
3. Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

Titolo V - INSEDIAMENTI ABITATIVI

Art. 34 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

1. Sono le parti del territorio di Moena destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.
2. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone previste dalle presenti norme del P.R.G. e secondo le prescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, alberghi, pensioni, garnì, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con L.P. 6/91 relativa all' Inquinamento acustico.
4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.
5. Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento o cambio d'uso degli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della disciplina degli alloggi destinati alla residenza come definita al Titolo XVI delle presenti Norme di Attuazione.
6. Oltre alle norme di zona, gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione degli edifici esistenti dovranno rispettare anche le norme di carattere igienico-sanitario e di dimensionamento minimo degli alloggi stabilito dal regolamento edilizio comunale (REC).

Art. 35 Vincolo di edilizia residenziale per "Prima abitazione" [Z602]

7. Il rilascio della concessione edilizia per le zone residenziali vincolate per "prima abitazione" è subordinato al possesso da parte del richiedente il permesso di costruzione dei requisiti previsti dalla legge urbanistica provinciale ***per la concessione delle esenzioni del contributo di costruzione.***
8. ***I requisiti soggetti per la "prima abitazione" dovranno essere posseduti dal titolare al momento del rilascio del titolo abilitativo.***
9. La cartografia riporta con apposito cartiglio le aree residenziali soggette al vincolo del 

Art. 36 Zone residenziali esistenti e di completamento

1. Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.
2. In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione.
3. L'intervento edilizio diretto può riguardare sia una nuova costruzione, l'ampliamento e/o la sopraelevazione dell'edificio esistente, la demolizione e ricostruzione anche con modifica di sedime e addizioni ammesse dalle singole norme ; In ogni caso gli edifici oggetto di intervento dovranno necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti, o attuare interventi di potenziamento delle stesse opere in accordo con l'amministrazione comunale e sarà quindi limitata alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate, secondo le modalità, gli indici ed i perimetri indicati negli appositi cartigli, e quelli qui di seguito specificati.
4. Tutti gli interventi dovranno in ogni caso rispettare i limiti di zona fissati dai parametri edilizi-urbanistici indicati nei rispettivi articoli.

5. Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, è possibile derogare dalla distanza minima dalle strade, purché l'ampliamento non si avvicini alla strada più dell'edificio esistente.
6. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.
7. Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento o cambio d'uso degli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della disciplina degli alloggi destinati alla residenza come definita al Titolo XVI delle presenti Norme di Attuazione.
8. Le zone residenziali esistenti si suddividono in:
 - B1 Zone residenziali sature di ristrutturazione;
 - B2 Zone residenziali di completamento estensive
 - B3 Zone residenziali di completamento intensive;

Le zone residenziali esistenti e di completamento si dividono in:

Art. 36.1 B1 Zone residenziali sature di ristrutturazione [B101]

1. Sono aree residenziali spesso collocate a ridosso dei centri storico-tradizionali dove non sono ammessi nuovi edifici ma che possono essere oggetto di una riqualificazione formale e ad un riordino urbanistico. Nella cartografia sono individuate con la sigla **B1**.
2. Al loro interno, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentite opere di ristrutturazione, ovvero opere tendenti a dare all'edificio un nuovo assetto strutturale, distributivo e formale.
3. L'intervento di ristrutturazione deve prevedere:
 - 3.1 la conservazione di tutti gli elementi tipici dell'architettura tradizionale eventualmente presenti come: solai a volta e scale, poggioli, archi, davanzali, stipiti, architravi in pietra;
 - 3.2 la qualificazione formale dell'edificio tramite la ricomposizione delle facciate nel rispetto delle forme architettoniche tipologiche del luogo, anche attraverso l'impiego di materiali e coloriture legati alla tradizione locale;
 - 3.3 il tipo ed il materiale di copertura prevalente nella zona;
4. L'intervento di ristrutturazione può prevedere:
 - 4.1 la demolizione e ricostruzione dell'edificio sul sedime esistente;

La demolizione e ricostruzione potrà prevedere una modifica del sedime purché vengano rispettate le distanze da edifici, confini e strade, secondo quanto *previsto dalle disposizioni attuative della normativa provinciale in materia di distanze delle costruzioni*¹⁷;
 - 4.2 un aumento “una tantum” della Sun esistente alla data di adozione del precedente P.F. (16.12.1980), non superiore al 20 % della preesistente Sun fino ad un massimo di 90 mq di Sun, in sopraelevazione od in ampliamento laterale. L'ampliamento laterale è ammesso esclusivamente all'interno del perimetro di zona ed escluso se l'edificio è circondato da verde privato o verde di rispetto. L'intervento di ampliamento potrà essere effettuato anche con interventi successivi, e/o per porzioni materiali distinte, nel rispetto del limite dimensionale massimo indicato.
 - 4.3 Nel caso di sopraelevazioni dell'edificio esistente del sottotetto, o parti di edificio aventi già caratteristiche tali da essere conteggiate come Sun esistente, finalizzate a realizzare nuovi spazi agibili o migliorare le condizioni di abitabilità dell'alloggio, tale intervento esclude la possibilità di riapplicare il bonus previsto nel comma 4.2 precedente, se non per la parte residuale calcolata togliendo dal limite di 90 mq di incremento massimo di Sun, la Sun virtuale derivante dall'incremento lordo di VI rapportato alla virtuale Sun applicando il rapporto di conversione R 0,3 [1/mq].
 - 4.4 Per ogni tipologia di intervento, sopraelevazione, ampliamento laterale, demolizione con ricostruzione, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

¹⁷ Allegato 2 approvato con Del.G.P. n. 2023/2010 e successive integrazioni e/o modificazioni

1. distanza da zone con diversa destinazione (pubblica, alberghiera, produttiva in genere): minimo 5 metri;
2. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
3. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

5. Al fine di incentivare le costruzioni di posti macchina coperti, oltre ai garages interrati come da specifica norma, è consentita la realizzazione di 35 mq di Sul fuori terra da destinare ad autorimessa, oltre al bonus già previsto al precedente comma 4.2.;
6. E' ammessa la ricostruzione ed il trasferimento, all'interno del lotto di proprietà, di eventuali volumi da demolire, purché vengano integrati formalmente e volumetricamente con l'edificio esistente ed il cambio di destinazione d'uso, purché sia compatibile con la funzionalità del centro abitato e pertinente alla residenza come: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo e le attività comunque connesse purché con la residenza non moleste.
7. Nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti sono inoltre ammesse le costruzioni accessorie previste all'articolo 6 delle presenti norme e sulla base delle indicazioni tipologie riportate nell'Allegato 1.

** Specifico riferimento normativo*

8. L'edificio p.ed. 947 in località Navalge può essere oggetto di ampliamento una tantum, in alternativa agli ampliamenti ammessi al precedente comma 4, nella seguente misura:
 - a) ampliamento nel rispetto dei seguenti limiti massimi: 100 mq. di Sun e 300 mc. di VI;
 - b) altezza massima misurata a metà falda: 9,0 m.;
 - c) destinazione ammessa: residenza per prima casa
 - d) distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 - e) distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

Art. 36.2 B2 Zone residenziali di completamento estensivo [B103]

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti alla realizzazione di nuovi interventi edificatori applicando parametri edificatori di tipo estensivo. Tali zone sono individuate in cartografia con il cartiglio **B2**.
Per esse si applicano i seguenti parametri edilizio urbanistici:
 1. superficie del lotto [Sf]: per i nuovi edifici non può essere inferiore a mq. 500, per interventi fino alla ristrutturazione e/o ampliamento non si applica il limite del lotto minimo.
 2. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) **0,45** mq/mq (Sun);
 3. numero di piani emergenti [Hn]: **4 piani**
 4. altezza massima del fronte [Hf]: **9,00 m.**
 5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 10,00 m.**
^(#) *vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.*
 6. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 7. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (7 giugno 2017) che saturano il lotto di pertinenza, sono ammessi interventi di ristrutturazione con ampliamento **"una tantum"** della Sun esistente nella misura massima del 10% della preesistente fino ad un massimo di 45 mq. L'ampliamento **"una tantum"** è ammesso anche agli edifici che non comportano saturazione del lotto, ma si approssimano ad esso, ed in tal caso l'utilizzo di tale opportunità è alternativa all'utilizzo dell'indice edificatorio residuo.
- 2.bis** *Nel caso di sopraelevazioni dell'edificio esistente del sottotetto , o parti di edificio aventi già caratteristiche tali da essere conteggiate come Sun esistente, finalizzate a realizzare nuovi spazi agibili o migliorare le condizioni di abitabilità dell'alloggio, tale intervento esclude la possibilità di riapplicare il bonus previsto nel comma precedente, se non per la parte residuale calcolata togliendo dal limite di 45 mq di incremento massimo di Sun, la Sun virtuale derivante dall'incremento lordo di VI rapportato alla virtuale Sun applicando il rapporto di conversione R 0,3 [1/mq.].*

* Specifico riferimento normativo

3. L'area di completamento individuata sulla p.f. 3706 (ora p.ed. 1702) è destinata alla realizzazione di un intervento edilizio con ampliamento puntuale della capacità edificatoria nel limite massimo di 180 mq di Sun. L'intervento potrà essere realizzato in ampliamento degli edifici esistenti della stessa zona B2, oppure con un nuovo edificio nel rispetto delle norme di distanza stabilite all'articolo 100. anche in deroga dalle misure del lotto minimo.
4. Gli indici edificatori indicati nelle aree soggette a progetto convenzionato, o a specifico riferimento normativo, prevalgono su quelli generali indicati al precedente comma 1.

Articolo modificato con Variante per OOPP 2025

Art. 36.3 B3 Zone residenziali di completamento intensive [B103]

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti alla realizzazione di nuovi interventi edificatori applicando parametri edificatori di tipo intensivo. Tali zone sono individuate in cartografia con il cartiglio **B3**.

Per esse si applicano i seguenti parametri edilizio urbanistici:

1. superficie del lotto [Sf]: per i nuovi edifici non può essere inferiore a **400 m²** per interventi fino alla ristrutturazione e/o ampliamento non si applica il limite del lotto minimo.
2. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) **0,54** mq/mq (Sun);
3. numero di piani emergenti [Hn]: **4 piani**
4. altezza massima del fronte [Hf]: **9,50 m.**
5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 10,50 m.**
^(#) **vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.**
6. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
7. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

La modifica indicata del presente articolo, punto 1. comma 1., è stata introdotta in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (7 giugno 2017) che saturano il lotto di pertinenza, sono ammessi interventi di ristrutturazione con ampliamento **"una tantum"** della Sun esistente nella misura massima del 10% della preesistente fino ad un massimo di 45 mq. L'ampliamento **"una tantum"** è ammesso anche agli edifici che non comportano saturazione del lotto, ma si approssimano ad esso, ed in tal caso l'utilizzo di tale opportunità è alternativa all'utilizzo dell'indice edificatorio residuo.

2.bis Nel caso di sopraelevazioni dell'edificio esistente del sottotetto , o parti di edificio aventi già caratteristiche tali da essere conteggiate come Sun esistente, finalizzate a realizzare nuovi spazi agibili o migliorare le condizioni di abitabilità dell'alloggio, tale intervento esclude la possibilità di riapplicare il bonus previsto nel comma precedente, se non per la parte residuale calcolata togliendo dal limite di 45 mq di incremento massimo di Sun, la Sun virtuale derivante dall'incremento lordo di VI rapportato alla virtuale Sun applicando il rapporto di conversione R 0,3 [1/mq].

3. L'area di completamento intensiva a Someda (p.f. 4943/2) è finalizzata alla realizzazione di abitazioni per i residenti che abbiano la necessità della prima casa; sono escluse abitazioni di carattere temporaneo. L'eventuale realizzazione di ulteriori interventi edilizi all'interno di detta area dovranno rispettare i criteri paesaggistici e la convenzione già stipulata in attuazione del previgente piano di lottizzazione già approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 37 Zone residenziali di espansione

1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione.

2. Gi interventi di nuova edificazione, ampliamento o cambio d'uso degli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della disciplina degli alloggi destinati alla residenza ordinaria come definita al Titolo XVI delle presenti Norme di Attuazione.
3. Si dividono in:
 - Zone residenziali di espansione estensiva;
 - Zone residenziali di espansione con vincolo di prima casa

Art. 37.1 C1 Zone residenziali di espansione estensiva [C101]

1. Le zone destinate alla espansione residenziale estensiva (già presenti nelle previsioni del PRG ante 2017) sono evidenziate in cartografia con il cartiglio C1.
Per esse si applicano i seguenti parametri edilizio urbanistici:

1. superficie del lotto [Sf]: per i nuovi edifici non può essere inferiore a **500 m²**, per interventi fino alla ristrutturazione e/o ampliamento non si applica il limite del lotto minimo.
2. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) **0,30 mq/mq** (Sun);
3. numero di piani emergenti [Hn]: **4 piani**
4. altezza massima del fronte [Hf]: **9,00 m.**
5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 10,00 m.**
^(#) **vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.**
6. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
7. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

La modifica indicata del presente articolo, punto 1. comma 1., è stata introdotta in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

Art. 37.2 C2 Zone residenziali di espansione con vincolo di prima abitazione [C101]

1. Le zone destinate alla espansione residenziale per prima abitazione, come definita al precedente articolo 35, sono evidenziate in cartografia con il cartiglio C2.

Per esse si applicano i seguenti parametri edilizio urbanistici:

1. superficie utile netta [SUN]: da un minimo di **160 mq** ad un massimo di **500 mq** come indicato nei cartigli di zona;
2. superficie del lotto [Sf]: non può essere inferiore a **500 mq**;
3. numero di piani emergenti [Hn]: **4 piani**
4. altezza massima del fronte [Hf]: **9,00 m.**
5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 10,00 m.**
^(#) **vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.**
6. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
7. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

2. Il rilascio del permesso di costruire nelle zone C2 è vincolato al rispetto del vincolo "prima casa" come definito al precedente articolo 35.

Art. 37.3 Progetti convenzionati [Z509]

1. Le tavole di PRG individuano ambiti territoriali destinati alla nuova edificazione ove risultano necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione necessarie per potere procedere con l'edificazione. Dette aree, che presentano possibilità edificatorie con superficie inferiore ai 2.500 mq. sono assoggettate a progettazione convenzionata, come previsto dalla legge provinciale, ove devono essere stabilite le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla stesse norme di PRG, indicando tempi modalità ed eventuali garanzie.
2. Nel caso di accordi fra proprietà attigue, interessate da più di un progetto convenzionato, è ammessa la predisposizione di piani di lottizzazione di superficie superiore ai 2.500 mq., i cui contenuti devono come rispettare le minime condizioni già previste per i singoli progetti convenzionati.
3. Il rilascio del permesso di costruire nelle zone soggette a progetto convenzionato è vincolato al rispetto del vincolo "prima casa" come definito al precedente articolo 35.

- PC.1 Somariva

1. La nuova disciplina urbanistica prevede, *sulla base di* un progetto convenzionato, *da predisporre in accordo con l'Amministrazione comunale*, che preveda la realizzazione di una nuova zona residenziale di espansione C2 con vincolo di prima **abitazione** con superficie utile netta massima **[Sun]** di 600 mq.; Le zone a verde privato poste all'interno del limite del PC1 devono essere mantenute prevalentemente a verde di rispetto, fatta salva la possibilità di realizzare parcheggi in superficie per soddisfare esigenze di sbarrieramento e cortesia. L'interrato, unitamente alla zona C2, potrà essere destinato a garage interrato con numero di parcheggi privati, anche in numero superiore allo standard di legge, *da destinare anche ad* esigenze di parcheggio per le attività o per le residenze limitrofe **all'area**.
2. Al fine della dotazione delle opere di infrastrutturazione dell'area la convenzione dovrà prevedere la realizzazione, e cessione gratuita all'amministrazione comunale, delle seguenti aree ed opere **necessarie per il completamento delle locali opere di urbanizzazione**:
 - a) realizzazione dell'allargamento stradale e del marciapiede lungo via De Somariva per una larghezza complessiva di 3 metri e lunghezza di ca. 50 metri;
 - b) realizzazione e cessione di un parcheggio interrato per almeno 6 (sei) posti auto accessibili da Via de Somariva *oltre ad ulteriore superficie destinabile a parcheggio pubblico in zone già destinate a questa funzione dal PRG in vigore per ca. 4 posti auto (50 mq)*.

- PC.2 Someda

1. La nuova disciplina urbanistica prevede ora la possibilità di predisporre un progetto convenzionato che prevede la realizzazione di una nuova zona residenziale di espansione C2 con vincolo di prima casa per la realizzazione di un complesso residenziale con superficie utile netta massima di 280 mq.
2. Al fine della dotazione delle opere di infrastrutturazione dell'area la convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita all'amministrazione comunale, delle seguenti aree ed opere **necessarie per il completamento delle locali opere di urbanizzazione**:
 - a) cessione di un'area pari a 830 mq così suddivisi:
 - almeno 470 mq destinati a verde pubblico all'interno del perimetro del PC.2;
 - almeno 360 mq destinati a parcheggio pubblico a servizio dell'abitato di Someda;
3. Il progetto convenzionato potrà ridefinire la posizione delle diverse zone (edificabile, verde privato, verde di rispetto e parcheggio) mantenendo le proporzioni già indicate nelle tavole di piano, senza incrementare in ogni caso la potenzialità edificatoria.

Articolo modificato con Variante per OOPP 2025

- PC.3 Someda Troi de Costa 1

1. Il piano in località "de Costa" a Someda è costituito da due ambiti distinti ove a titolo compensativo per l'inserimento di un'area edificabile per prima casa si prevede la cessione di aree per la realizzazione di parcheggi pubblici. L'edificazione delle p.f. 4870-4871 è subordinata alla stipula di una convenzione ove si preveda la realizzazione dell'accesso e cessione gratuita del diritto di superficie delle p.f. 4884 e 4885/2 da destinare a parcheggio pubblico. La stessa area per la parte in interrato sarà destinata a parcheggio privato pertinenziale.
2. La nuova disciplina urbanistica prevede ora la possibilità di predisporre un progetto convenzionato che prevede la realizzazione di una nuova zona residenziale di espansione C2 con vincolo di prima casa per la realizzazione di un complesso residenziale con superficie utile netta massima di 200 mq.
3. Al fine della dotazione delle opere di infrastrutturazione dell'area la convenzione dovrà prevedere la realizzazione, e cessione gratuita all'amministrazione comunale, delle seguenti aree ed opere **necessarie per il completamento delle locali opere di urbanizzazione**:
 - a) cessione di un'area pari a 500 mq. da destinare a parcheggio pubblico di superficie sulle p.f. 4884 e 4885/2 C.C. Moena;

- b) realizzazione di un allargamento della viabilità comunale (p.f. 6988/1) posta a margine dell'area residenziale per garantire la possibilità di inversione di marcia.

4. L'interrato delle stesse p.f. p.f. 4884 e 4885/2 C.C. Moena I., che rimarrà di proprietà privata, potrà essere destinato a parcheggi privati oltre lo standard minimo di legge a libero mercato.

a) L'edificazione delle p.f. 4870-4871 è subordinata alla stipula di una convenzione ove si preveda la realizzazione dell'accesso e cessione gratuita del diritto di superficie delle p.f. 4884 e 4885/2 da destinare a parcheggio pubblico. La stessa area per la parte in interrato sarà destinata a parcheggio privato pertinenziale.

- PC.4 Someda Troi de Costa 2

1. Il Piano in località Someda prevede la realizzazione di 3 nuovi interventi edilizi per prima casa, ognuno di 200 mq di Sun massima, che interessano le e pp.ff. 4960/2, 4957, 4880/1, 4880.
2. L'edificazione è subordinata alla stipula di una convenzione ove si preveda, ***per il completamento delle locali opere di urbanizzazione***, la realizzazione del potenziamento della strada comunale (p.f. 6988/1) con cessione gratuita delle aree e delle opere realizzate.

- PC.5 Strada de Rif

1. Il Piano sul versante nord-ovest dell'abitato di Moena, raggiungibile da strada de Rif, prevede la realizzazione di 2 nuovi interventi edilizi, uno di 360 mq di Sun ed il secondo di 160 mq di Sun massima, per prima casa che interessano le e pp.ff. 3650, 3653, 3648/2, 3647, 4960/2.
2. L'edificazione è subordinata alla stipula di una convenzione ove si preveda la realizzazione del potenziamento della strada comunale (p.f. 7015) con cessione gratuita delle aree e delle opere realizzate.

- PC.6 Pecé

1. Il progetto convenzionato prevede la possibilità di edificare sull'area indicata dal perimetro del PC.6, corrispondente alla p.f. 4394, nel rispetto dei parametri e delle funzioni previste dall'area di completamento B2, ad eccezione della capacità edificatoria complessiva che deve essere limitata ad un massimo di 200 mq di SUN.
2. L'attuazione dell'intervento edificatorio deve essere preceduto dalla cessione gratuita all'amministrazione comunale di un'area di superficie minima di 200 mq destinati a parcheggio pubblico a servizio dell'abitato di Someda.

Articolo modificato con Variante per OOPP 2025

Art. 37.4 Interventi di ampliamento puntuale soggetti a vincolo di prima casa [Z601]

1. Le cartografie di piano, con apposito simbolo , individuano i casi dove l'ampliamento di edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici all'interno di aree di completamento, sono assoggettati al vincolo di prima casa previsto al precedente articolo 35.
2. Il vincolo si applica in tutti i casi dove l'intervento comporta la realizzazione di nuove unità abitative, indipendentemente dall'incidenza percentuale dell'ampliamento stesso.
3. Il vincolo non si applica nel caso di interventi di ampliamento (ristrutturazione o parificati a nuova costruzione) senza incremento di unità abitative.

Art. 38 Aree pertinenziali delle aree residenziali e produttive

1. Sono aree libere da edificazione, inserite all'interno di ambiti territoriali urbanizzati ed edificati, ove non risulta più compatibile l'attività agricola, ma che si configurano prevalentemente come aree pertinenziali delle attività limitrofe. Al loro interno si trovano giardini, orti, verde ornamentale, piazzali e parcheggi pertinenziali.

2. Il piano regolatore individua e classifica le seguenti aree pertinenziali:
 - Verde privato residenziale
 - Verde privato per le strutture alberghiere

Art. 38.2 Verde privato [H101]

1. Nelle tavole 1:2000 del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato pertinenziali ad edifici esistenti. In queste aree, che non esprimono potenzialità edificatoria, possono essere realizzate le seguenti opere:
 - legnaie ¹⁸ pertinenziali di edifici esistenti;
 - parcheggi di superficie;
 - garage interrati pertinenziali in misura massima sufficiente a garantire lo standard minimo previsto dalla legge provinciale posti in aderenza o immediata adiacenza agli stessi edifici serviti;
 - accessi carrabili alle aree edificabili attigue;
 - tutti gli interventi già ammessi per le zone a verde privato poste in terreni non pertinenziali come definiti al successivo comma.

Tutti gli interventi dovranno garantire il mantenimento a verde delle aree esterne con realizzazione di siepi, verde alberato ed area pratica che deve coprire la massima superficie possibile ad esclusione delle rampe di accesso e le corsie di manovra, che possono essere pavimentate. Gli spazi di sosta devono essere realizzati con fondo drenate al elevata permeabilità con sottofondo in ghiaiano stabilizzato e rinverdimento prativo di finitura.

I garage interrati dovranno essere coperti con uno strato vegetale sufficiente a garantire l'assorbimento delle acque piovane ed il mantenimento dell'humus necessario alla superficie pratica (spessore minimo di terra di 60 cm.).

2. Oltre alle aree di stretta pertinenzialità degli edifici esistenti, vengono indicati come verde privato anche gli spazi agricoli residuali posti all'interno del tessuto urbano edificato. In questi terreni è previsto il mantenimento delle colture agricole ed orticole, escludendo tutte quelle attività che possano risultare nocive o moleste nei confronti delle attigua zona edificate e destinate alla residenza o alla ricettività turistica. In tali aree è comunque ammessa la realizzazione di:
 - legnaie ¹⁹ pertinenziali di edifici esistenti qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tali manufatti all'interno delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, e comunque posti ad una distanza massima di 100 m. dagli stessi.
 - parcheggi di superficie necessari a garantire lo standard minimo previsto dalla legge provinciale; purché la realizzazione delle aree di sosta non implichino trasformazioni morfologiche rilevanti, ossia gli eventuali sterri e riporti, che devono compensarsi in loco, non superino in ogni loro punto una differenza di quota superiore al metro, le nuove scarpate non presentino pendenze superiori al 45%, e la pavimentazione deve essere mantenuta sterrata con uso di materiale drenante stabilizzato favorendo il rinverdimento naturale.
3. La realizzazione del parcheggio pertinenziale in area a verde privato deve essere alternativa realizzazione in area già con destinazione residenziale o parcheggio privato, che devono essere utilizzate prioritariamente.
4. Qualora dette aree ricadano in zona a moderata o elevata pericolosità PGUAP le stesse sono inedificabili entro e fuori terra.

Art. 38.3 Verde privato per le strutture alberghiere [H101]

1. Sono aree pertinenziali di alberghi esistenti ove al loro interno è ammessa la realizzazione di opere accessorie e funzionali all'attività alberghiera finalizzate alla riqualificazione dei servizi.
2. In queste aree, che non esprimono potenzialità edificatoria, possono essere realizzate le seguenti opere:
 - Interrati con funzioni di garage, depositi, servizi aggiuntivi all'attività alberghiera (palestre, piscine e simili);

¹⁸ Come disciplinate all'articolo 6 delle presenti norme di attuazione.

¹⁹ Come disciplinate all'articolo 6 delle presenti norme di attuazione.

- In superficie è ammessa la realizzazione di attrezzature di servizio e arredo come: gazebo, rosengarten, vivai, giardino d'inverno.

3. Per i parcheggi con più di 5 posti auto deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto di almeno 5 metri, mantenuta a verde inserendo essenze arboree idonee a garantire la mitigazione degli effetti. I parcheggi interrati dovranno essere realizzati garantendo il ripristino di uno strato di terreno vegetale di almeno 50 cm, necessario per garantire un buon grado di permeabilità per il mantenimento di aree verdi. La pavimentazione dei parcheggi dovrà essere prevalentemente realizzata con substrato drenante rinverdito.

** Specifico riferimento normativo - Inversione di marcia su strada a fondo cieco*

4. L'intervento sulla p.f. 3755 CC Moena deve prevedere l'arretramento per il potenziamento della viabilità al fine di garantire l'inversione di marcia trattandosi di viabilità locale a fondo cieco.

** Specifico riferimento normativo - edificio residenziale esistente in verde privato*

5. L'edificio p.ed. CC Forno esistente in zona a verde privato può essere oggetto degli interventi già previsti all'articolo 44.3 comma 8.

Titolo VI - SERVIZI

CAPO I - ZONE SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

Art. 39 Zone per servizi ed attrezzature pubbliche

1. Sono aree destinate alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di carattere generale. Dette aree, sono finalizzate a garantire la riqualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento e potenziamento nel rispetto agli standard urbanistici minimi previsti dalla normativa sovraordinata. Fanno parte inoltre delle zone per servizi pubblici anche le aree verdi destinate a parco attrezzato o parco urbano.
2. Le zone per attrezzature pubbliche si suddividono in:
 - Zone per attrezzature civili ed amministrative [CA] (Sede municipale, Centro Navalge, Ambulatori, servizi di quartiere, ...)
 - Zone per attrezzature scolastiche e culturali [SC] (Scuole, biblioteche, musei,)
 - Zone per attrezzature religiose [R];
 - Zone per attrezzature sportive [S] (campi sportivi per il calcio, tennis o altri sport all'aperto, palestre, ...);
3. Il PRG individua inoltre le seguenti aree verdi o a parco di interesse pubblico o di protezione
 - Zone a verde attrezzato [VA]
 - Zone a parco urbano [PU]
 - Area per il campo da Golf [G]
 - Zone a verde di protezione e mitigazione
4. Per le ulteriori zone di interesse pubblico quali le aree per la viabilità, parcheggi, impianti tecnologici, si rinvia a successivi articoli delle presenti norme di attuazione.

Art. 39.1 Zone per attrezzature civili ed amministrative [CA] [F201]

1. Le zone per attrezzature civili ed amministrative sono destinate a soddisfare tutti i bisogni generici collettivi e pubblici che l'amministrazione comunale deve garantire e gestire all'interno del proprio territorio. Nelle aree ed edifici sono ammesse anche tutte quelle attività di servizio pubblico espletate anche da soggetti privati convenzionati, associazioni di categoria, associazioni sindacali, patronati, consorzi, associazioni liberali, onlus e simili.
2. All'interno delle aree e degli edifici per servizi civili ed amministrativi sono inoltre altresì ammessi, sempre previa convenzione o concessione, esercizi pubblici (bar, ristoranti) ed attività commerciali fino al limite dimensionale del vicinato.
3. Per la realizzazione delle attrezzature pubbliche i parametri edilizi urbanistici (Sc, Sul, Sun, Sp, Hf, Hn) saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo, assicurando la possibilità di realizzare le opere necessarie all'assolvimento della funzione di interesse pubblico assegnata dalla zonizzazione del PRG.
4. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri limite:
 1. superficie coperta [Sc]: non può essere superiore al 70% dell'intera area;
 2. numero di piani emergenti [Hn]: 5 piani
 3. altezza massima del fronte [Hf]: 14,00 m.
 5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 15,00 m.**
^(#) vedi art. 5 comma 8 delle presenti Nda.
 5. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti Nda;

6. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
5. Per gli edifici residenziali esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

** Specifico riferimento normativo*

6. Nell'area situata sulla sinistra del torrente Avisio denominata Navalge individua il centro polifunzionale all'interno del quale oltre ai servizi pubblici ed alle attività culturali (mostre, spettacoli, concerti, congressi), possono essere inserite anche attività sportive di ristoro e di svago e servizi terziari di esercizio pubblico e commerciali con il limite dimensionale del vicinato.
7. Nell'area prevista in località Ciarnadoi, tra la S.S. 48 e il torrente Avisio, oltre al previsto parcheggio pubblico multipiano possono essere inserite anche attività sportive di ristoro e di svago anche in deroga agli indici di cui sopra. Il progetto potrà essere attuato tramite intervento convenzionato pubblico/privato per realizzare parcheggi, anche con lotti successivi di dimensioni adeguati rispetto alla economicità di ogni singolo intervento, ognuno dei quali deve prevedere le possibilità e modalità di completamento dei successivi lotti. Previsione di realizzazione di passerella sul fiume Avisio e percorsi pedonali per il collegamento con il centro storico.
8. omesso
9. *La p.ed. 972 detta "Ciasa Tofol", che non presenta alcun elemento di valore storico, paesaggistico e che non risulta tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per il quale prima di ogni intervento, nel caso fossero trascorsi più di 70 (settanta) anni dalla sua costruzione, verrà attivata la procedura di verifica di interesse ai sensi ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 si prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione, previo accertamento del volume, della Sul/Sun e della destinazione d'uso, da parte del comune, attivando l'istituto della "riqualificazione di edifici dismessi e degradati" ai sensi dell'articolo 111 L.P. 15/2015.*
La ricostruzione, che potrà avvenire con le modalità previste per la categoria della ristrutturazione edilizia, potrà essere oggetto di cambio destinazione d'uso nel rispetto della disciplina degli alloggi per la residenza ordinaria di cui al precedente articolo 15.

Art. 39.2 Zone per attrezzature scolastiche e culturali [SC] [F103]

1. Il PRG individua le aree ove insistono edifici destinati ad ospitare le attività scolastiche di qualsiasi ordine e grado. L'utilizzo di aree o edifici esistenti sempre nel rispetto delle funzioni scolastiche e culturali, da parte di soggetti privati è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicuri il rispetto delle funzioni di interesse pubblico previste dal PRG.
Gli interventi dovranno rispettare i criteri ed i limiti edificatori già riportati al precedente articolo 39.1

Art. 39.3 Zone per attrezzature religiose [R] [F205]

1. Il PRG individua le aree per attrezzature religiose esistenti, ove esistono già edifici storici di culto (chiese, cappelle) o di servizio e supporto alle attività istituzionali delle confessioni religiose (canonica, oratorio).
In tali aree non sono previsti nuovi insediamenti.
Gli edifici non soggetti a tutela storico artistica possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione senza incremento di volume fatti salvi i bonus previsti dalla normativa provinciale in materia di riqualificazione energetica.

Art. 39.4 Zone per attrezzature sportive [S] [F107 - F108]

1. Le zone per attrezzature sportive sono destinate ad ospitare impianti sportivi sia coperti che all'aperto. Gli impianti sportivi all'aperto potranno essere oggetto di copertura, anche parziale ed anche con strutture prefabbricate di uso saltuario, temporaneo o stagionale.
Gli interventi dovranno rispettare i criteri ed i limiti edificatori già riportati al precedente articolo

39.1. L'iniziativa per le iniziative di sviluppo potranno essere pubbliche, private o miste pubblico private convenzionate.

Art. 39.5 Zone a verde attrezzato [F303]

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi pubblici polifunzionali.
2. Su queste aree sono consentiti interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, ecc., ed a caratterizzarle formalmente come spazi qualificanti dell'immagine urbana. Sono pure consentiti i parcheggi pubblici nel limite del 20% dell'area. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella pubblica o di uso pubblico è permesso l'ampliamento **"una tantum" come stabilito al precedente articolo 36.2 commi 2 e 2bis delle presenti NdA.**
3. Sono considerati a livello di attrezzatura anche i piccoli chioschi bar per i quali valgono le seguenti norme:
4. Per la realizzazione di volumi ed attrezzature valgono le seguenti norme:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: 0,003 mq./mq.
 2. altezza massima del fronte [Hf]: 5,50 m.
 3. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 7,00 m.**
^(#) *vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.*
 4. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 5. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
5. Le aree a verde pubblico e verde attrezzato interne ed esterne all'insediamento storico di proprietà privata possono essere utilizzate come giardini e parcheggi di superficie pertinenziali. Per esse valgono i vincoli di inedificabilità entro e fuori terra e non sono ammessi nuovi manufatti accessori. Gli immobili esistenti (baracche, costruzioni accessorie e simili) possono essere oggetto esclusivamente di interventi nel limite previsto dalla manutenzione ordinaria.

*** Specifico riferimento normativo – Pra de sort**

6. L'area a verde attrezzato in località "Pra de Sort" (pf. 951/2 940/2 945/1 e 945/2 C.C. Moena I) è destinata ad attrezzature fisse a servizio dell'area sportiva e dei percorsi ciclo/pedonali e percorso marcialonga. All'interno di tale zona si prevede la possibilità di realizzare un manufatto di servizio per le diverse attività con superficie utile netta di 100 mq. ed altezza massima del fronte di 3,0 m.
^(*) *Adeguamento Del. G.P. 2879/2008.*
7. Le zone destinate a verde attrezzato hanno carattere di vincolo per interesse pubblico e l'acquisizione delle aree può essere avviata anche tramite applicabilità delle procedure espropriative. Le aree individuate con specifico riferimento normativo possono essere attuate anche con intervento privato, previa stipula di accordo o convenzione, e su tali aree il vincolo ha natura conformativa e non espropriativa,

*** Specifico riferimento normativo – verde attrezzato a Forno**

8. La struttura esistente (p.ed. 90 Forno) utilizzata come esercizio pubblico può essere ampliata per una volume massimo di 120 mq di Sun, **a servizio delle attività di interesse pubblico (esercizio pubblico, parco giochi, parcheggio)** L'ampliamento dovrà essere realizzato all'esterno dell'area ad elevata pericolosità e comunque nel rispetto della carta di sintesi geologica del PGUAP.
Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici da rispettare:
 - 1.. numero di piani emergenti [Hn]: **2 piani**;
 2. altezza massima del fronte [Hf]: **5,50 m.**
 3. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 7,00 m.**
^(#) *vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.*
 4. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 5. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;

L'utilizzo dell'area e della capacità edificatoria deve essere accompagnato da specifica convenzione con l'amministrazione comunale al fine di garantire la destinazione d'uso pubblico dell'area e della struttura conformemente alla destinazione di zona.

Art. 39.6 Area per il campo da golf [F112]

1. L'area agricola "Le Palue", individuata con apposito retino nelle planimetrie di PRG, è destinata alla realizzazione di un nuovo campo da gioco per la pratica del golf
2. Qualsiasi modifica allo stato dei luoghi è subordinata alla predisposizione e approvazione di una progettazione unitaria estesa all'intera area di intervento che tenga conto della seguente condizione:
 - le modifiche alla esistente copertura forestale dovranno essere il più possibile contenute, privilegiando l'uso delle aree prative e salvaguardando al meglio la superficie boscata;
 - i servizi generali a supporto dell'attività golfistica vengano realizzati su terreno di proprietà comunale, subordinatamente al rispetto dei seguenti limiti:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: 0,02 mq/mq;
 2. altezza massima del fronte [Hf]: 8,50 m.
 3. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 7,00 m.**
^(#) *vedi art. 5 comma 8 delle presenti Nda.*
 4. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti Nda;
 5. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti Nda;
3. Dovrà essere stipulata una specifica convenzione tra tutti i soggetti coinvolti (Comune, imprenditori agricoli interessati, promotori del campo da golf) finalizzata a regolare la sistemazione e gestione dell'area con la permanenza delle attività agricole e zootecniche esistenti e in particolare con il mantenimento della superficie foraggiera.

Art. 39.7 Zone a verde di protezione e mitigazione [G117]

1. Sono zone non edificate poste in particolari ambiti territoriali posti a tutela e rispetto di edifici o aree storiche, argini, o zone poste ai margini della viabilità (scarpate o spazi di separazione interna).
2. Per le aree poste a protezione di edifici ed storici o aree pubbliche di interesse si prescrive la tutela assoluta, vietando ogni tipo di costruzione o installazione.
3. All'interno delle aree poste ai margini della viabilità è ammessa la realizzazione di opere di infrastrutturazione ed opere di mitigazione contro gli inquinamenti (aria, rumore).
4. Tutte le installazioni effettuate all'interno della fascia di rispetto della viabilità di livello provinciale dovranno ottenere il nulla osta da parte del servizio gestione strade e dall'APOP.
5. Per le aree a verde di protezione poste a margine dei fiumi costituite da scarpate o aree golenali si prescrive l'assoluta inedificabilità. Solo nelle parti poste oltre i 10 di rispetto dalle acque o dal confine delle aree del demanio idrico potranno essere realizzate le opere già ammesse all'interno delle aree a verde pubblico ricreativo. (panchine, percorsi, aree di sosta, ecc.).
6. All'interno sono ammesse le opere di mitigazione degli effetti derivanti da pericoli di tipo idrogeologico, valanghivo e alluvionale.

Titolo VII - ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 40 Zone per attività ricettive turistiche

Art. 40.1 Zone per attività alberghiere [D201]

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive od alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definito dagli artt. Contenuti nella L.P. n. 7/2002 e s.m. ed integrazioni e con il rispetto della L.P. n. 16/2005.
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.
2. Sono aree destinate alle attività alberghiere ad esclusione delle R.T.A., con le relative attrezzature, alle attività di servizio e gestione del movimento turistico (commerciale ed artigianale) nella misura massima del 20% del volume preesistente, di attività di ristorazione, ed attività commerciali nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo Titolo XIII Urbanistica commerciale.
3. A servizio delle strutture alberghiere possono essere realizzati giardini d'inverno con le seguenti caratteristiche:
 - Altezza massima pari al primo livello della struttura alberghiera
 - Distanze 5 metri da confini e 10 dagli edifici esterni al lotto
 - Superficie massima pari a 50 mq;
4. Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e/o sopraelevazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:
 1. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) **0,95** mq/mq;
 2. superficie del lotto [Sf]: limitatamente ai nuovi insediamenti, non può essere inferiore a 2.000 mq;
 3. numero di piani emergenti [Hn]: **5 piani**
 4. altezza massima del fronte [Hf]: **13,00 m.**
 5. **altezza massima edificio ^(#) [He]: 13,00 m.**
^(#) *vedi art. 5 comma 8 delle presenti NdA.*
 6. pendenza massima delle falde principali del manto di copertura **40%**;
 7. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 8. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
 9. Parcheggi pertinenziali: vedasi regolamento attuativo;
5. Per gli edifici alberghieri catalogati e schedati come storici e già richiamati all'art. 9 delle NdA del PGIS, si applicano le norme del presente articolo per quanto riguarda le destinazioni ammesse, mentre per quanto riguarda gli indici edificatori e la categoria di intervento valgono le indicazioni contenute nella scheda di catalogazione.

La modifica indicata del presente articolo, comma 5., è stata introdotta in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistico.

*** Specifico riferimento normativo**

6. L'area alberghiera a San Pellegrino che interessa la p.f. 6894/1 di proprietà comunale sarà oggetto di
7. un piano attuativo a fini generali che comprende anche la struttura dell'Ex Ospizio come indicato al precedente articolo 10 - PAG 1.

Art. 40.2 Zona alberghiera di ristrutturazione [C104]

1. Ricadono in questa tipologia le volumetrie un tempo destinate ad attività alberghiera, e definite anche come "volumetrie alberghiere di interesse perduto" sparse sul territorio comunale che hanno cessato da tempo la loro attività originaria.

2. Gli interventi di riqualificazione possono prevedere, oltre alla possibilità di mantenere e proseguire la funzione alberghiera secondo le specifiche norme di cui all'articolo precedente, la possibilità previa delibera del Consiglio comunale, di destinare l'intero volume a funzioni di pubblico interesse, a residenza ordinaria, alle attività di servizio e gestione del movimento turistico (commerciale ed artigianale) nella misura massima del 20% del volume preesistente, compresa la commercializzazione di prodotti compatibili e non inquinanti (negozi al piano terra ed al primo piano intercomunicanti e strutture di servizio al piano interrato e/o seminterrato), di attività di ristoro. Tutte le attività, differenziate, dovranno essere dotate dei parcheggi pertinenziali nella misura prevista dal regolamento attuativo²⁰. E' fatta salva la possibilità di derogare dall'adeguamento dello standard parcheggi unicamente mantenendo la funzione alberghiera originaria. .
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.
4. Riguardo al cambio di destinazione valgono le seguenti indicazioni:
 1. non è consentito l'aumento di volume e il superamento degli indici stereometrici esistenti;
 2. sono ammessi gli interventi di demolizione con ricostruzione del volume costruito, anche modificando il sedime, purché vengano rispettate le distanze da edifici e confini *ai sensi della normativa provinciale*²¹ per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
5. Al fine di rendere operativo l'intervento edilizio, si dovranno presentare alla C.E.C. gli elaborati previsti dal REC unitamente alla sistemazione ed arredo delle aree circostanti e di pertinenza, qualora esistenti.
6. Gli interventi di cambio d'uso degli edifici esistenti (connessi, o meno, con demolizione, ricostruzione, ampliamento) dovranno essere realizzati nel rispetto della disciplina degli alloggi destinati alla residenza come definita al Titolo XVI delle presenti Norme di Attuazione.

^(*) Adeguaamento L.P. 16/2005.

Art. 40.3 Omesso

Art. 40.4 Omesso

Art. 40.5 Aree sciabili e sistema piste-impanti di livello provinciale [D208]

1. Le tavole di PRG indicano le aree sciabili come individuate dal PUP precisando i limiti marginali sulla base delle specifiche competenze assegnate ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6, della L.P. 5/2008 e la posizione degli impianti ai sensi del comma 8.
2. Le tavole di PRG riportano inoltre, con apposito cartiglio shp D211, i tracciati delle piste battute sulla base dei dati forniti dalla provincia in coerenza con i progetti approvati dalla commissione di coordinamento²²
3. Oggetto, campo di applicazione, infrastrutture, attrezzature e funzioni sono contenute nelle "Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili" del regolamento attuativo²³.
4. All'interno del sistema sciabile è consentita l'installazione di manufatti di modeste dimensioni a carattere precario al servizio delle piste (gare, competizioni, biglietterie, prenotazioni e scuole di sci) e degli impianti da rimuovere a fine stagione; per tali volumetrie occasionali è richiesto il parere della C.E.C. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del sistema sciabile di piste-impanti, ma non in funzione di esso, sono disciplinati dalle norme delle aree su cui ricadono.

**** Specifico riferimento normativo - Stazione arroccamento "Valbona"***

²⁰ Tabella A dPP 8-61/Leg/2015

²¹ Allegato 2 approvato con Del.G.P. n. 2023/2010 e successive integrazioni e/o modificazioni

²² come definita dalla legge provinciale in materia di linee funiviarie e piste da sci. L.P. 7/1987

²³ Art. 99-102 del dPP 8-61/Leg./2015

5. Il Piano regolatore generale è stato adeguato alle previsioni del PTC relativamente al nuovo sistema di mobilità che prevede al realizzazione di un nuovo impianto di arroccamento "Valbona" con partenza dall'area Navalge.
6. Il progetto definitivo definirà sedime, altezze e distanze nel rispetto dei criteri progettuali e normativa nazionale per gli impianti a fune.

Art. 40.6 Aree sciabili e sistema piste-impianti di livello locale [D209]

1. Sono aree sciabili di livello locale quelle individuate dal P.R.G. ai sensi del comma 9, art. 35 della L.P. 5/2008, e destinate alla pratica dello sci alpino o dello sci nordico. Esse non comportano un aumento del carico urbanistico e consistenti opere di infrastrutturazione.
2. In queste aree il rilascio di concessioni per nuovi insediamenti ed interventi sul suolo deve essere inquadrato in un progetto unitario, esteso a tutta l'area, che definisca in termini particolareggiati gli impianti, le piste, i parcheggi, i centri di servizio e l'organizzazione funzionale di tutta l'area. Questo progetto deve essere conforme alle indicazioni della Relazione del P.R.G e rispettare le seguenti prescrizioni.
3. Gli impianti a fune devono avere una potenzialità complessiva compatibile con il livello locale dell'area; quelli in progetto e quelli sostitutivi di impianti esistenti possono essere disposti diversamente dalla cartografia del P.F., qualora ciò sia richiesto da esigenze tecniche o paesaggistiche verificate in sede di progettazione esecutiva.
4. Le stazioni di impianti a fune in progetto o sostitutivi di impianti esistenti devono rispettare la seguenti norme:
 1. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 2. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
5. Le piste da sci devono rispettare le specifiche norme che regolano la materia²⁴ ed essere contenute all'interno del perimetro dell'area indicato in cartografia.
6. All'interno del sistema sciabile è consentita l'installazione di manufatti di modeste dimensioni a carattere precario al servizio delle piste (gare, competizioni, biglietterie, prenotazioni e scuole di sci) e degli impianti da rimuovere a fine stagione; per tali volumetrie occasionali è richiesta l'autorizzazione della C.E.C.
7. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro delle aree per impianti di risalita e piste da sci, ma non in funzione di esse, sono disciplinati dalle norme delle aree su cui ricadono. Per gli edifici esistenti sono ammessi anche gli interventi già previsti dall'articolo 40.5 comma 12 e comma 13.

**** Specifico riferimento normativo***

8. All'interno dell'area sciabile locale verso il Passo San Pellegrino si prevede la possibilità di ristrutturare ed ampliare la struttura a servizio delle piste locali che funge da biglietteria, nei limiti dimensionali minimi per garantire il servizio locale con possibilità di realizzare anche un piccolo spazio a parcheggio nel verde minimizzando le opere e garantendo il mantenimento del fondo drenante rinverdito.

Art. 40.7 Skiweg [D211]

1. I tracciati di skiweg indicati nelle cartografie di PRG si suddividono in due tipologie:
 - tracciati posti su strade locali forestali esistenti;
 - tracciati su aree agricole pascolive e boschive;
2. I tracciati lungo la viabilità dovranno rispettare la morfologia esistente realizzando minime opere di rettifica allo scopo di adeguare la sezione minima di percorrenza di 10 m., mantenendo il sedime della strada come esistente. Si prevede inoltre la possibilità di realizzare tutte le opere accessorie di infrastrutturazione per la messa in sicurezza in tratti esposti o in prossimità dell'attraversamento di rivi, fossati e incroci con altra viabilità.

²⁴ L.P. 7/1987

3. Le opere realizzate dovranno garantire il normale utilizzo veicolare al di fuori del periodo invernale.
4. I tracciati posti su aree agricole o boschive dovranno essere realizzati seguendo il più possibile l'andamento naturale del terreno limitando le opere strutturali e privilegiando la realizzazione di raccordi con scarpate a pendenza naturale e rimboschimento lungo i tratti in zona bosco.
La dimensione degli skiweg su tracciati esterni alla viabilità esistente è prevista in 10 metri netti di pista, oltre alle rampe di raccordo.
5. Il progetto deve ottenere il nulla osta da parte della Commissione di coordinamento prevista dalla L.P. 7/1987.
6. **Il nuovo tracciato previsto con la Variante 2017, c39, è soggetto alle prescrizioni riportate all'articolo 18.3.**

Art. 40.8 Piste esistenti [D211]

1. Le cartografie di PRG riportano all'interno delle aree piste impianti di livello provinciale e di livello locale il tracciati delle piste da discesa esistenti.
2. La rappresentazione di PRG è aggiornata allo stato attuale visibile nell'ortofoto del 2014. Ogni modifica delle piste, all'interno delle aree piste ed impianti è ammessa previo parere della commissione di coordinamento prevista all'articolo 6 della L.P. 7/1987²⁵.

²⁵ Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Titolo VIII - ZONE PRODUTTIVE E MULTIFUNZIONALI

Art. 41.1 Zone produttive artigianali locali [D104]

1. All'interno delle zone produttive artigianali locali sono ammesse le seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - f) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - g) cantiere comunale per il deposito di materiali e attrezzature e laboratorio per le manutenzioni, con annessi servizi ed uffici;

Sono inoltre ammesse le attività complementari stabilite dalla legge provinciale²⁶.
2. Vista la particolarità del territorio insediabile e la copresenza di attività artigianali di tipo alimentare all'interno delle aree produttive artigianali di livello locale non sono ammesse le seguenti attività:
 - h) stoccaggio e lavorazione di materiali provenienti da scavi (intesi come terre e rocce da scavo)
 - i) impianti e attività di gestione dei rifiuti di qualsiasi tipo.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione.
4. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
 1. superficie del lotto [Sf]: non può essere inferiore a **mq. 1000**;
 2. superficie coperta [Sc]: non può essere superiore al **60%** della superficie del lotto;
 3. altezza **massima del fronte** [Hf]: non può superare i **9,0 m.** possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici;
 4. rapporto volume abitazione/volume totale: max. **0,30 mc./mc. VI** (volume lordo fuori terra);
 5. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 6. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
 7. parcheggi pertinenziali: nel rispetto dello standard fissato dal regolamento attuativo;
 8. Almeno il 20% della superficie non edificata deve essere destinata a verde alberato realizzando cortine di mitigazione verso la viabilità e gli spazi esterni.
5. L'attività commerciale è ammessa nel rispetto dei limiti stabiliti al Titolo XIII "Urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme di attuazione.
6. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato al possesso dei requisiti oggettivi stabiliti dalla legge provinciale²⁷.
7. All'interno delle aree produttive locali la realizzazione di unità abitative è ammessa nel rispetto delle norme del PUP²⁸ e dei criteri fissati dal regolamento attuativo²⁹.
8. Le tavole di PRG individuano per la zona di progetto un perimetro di piano attuativo PIP 1, per il quale si applicano le norme riportate al precedente articolo 12, da promuovere ed attuare nelle forme e modalità previste dalla legge provinciale e dal regolamento attuativo.

²⁶ Art. 118, commi 1 e 3 L.P. 15/2015

²⁷ Art. 117 L.P. 15/2015

²⁸ Art. 33, comma 6, lettera e), L.P. 5/2008.

²⁹ Art. da 91 a 94 del Dpp 8-61/Leg/2015.

Art. 41.2 Zone miste artigianali e commerciali [D110]

1. All'interno delle zone miste artigianale e commerciali sono ammesse le seguenti attività:
 - a) commercio al dettaglio e all'ingrosso nei limiti indicati al successivo Titolo XIII Urbanistica commerciale;
 - b) artigianato di servizio e laboratori artigianali;
 - c) magazzini, depositi, sale espositive;
 - d) studi professionali, laboratori medici, studi medici e assimilati (dentalistici, ortopedici, veterinari, e simili);
 - e) servizi terziari di interesse collettivo (uffici bancari, assicurativi, agenzie e simili);
 - f) esercizi pubblici (bar, ristoranti, tabaccherie edicole e simili);
 - g) attività sportive e per il tempo libero (palestre, centri benessere e simili);
2. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
 1. superficie del lotto [Sf]: non può essere inferiore a **mq. 1000**;
 2. superficie coperta [Sc]: non può essere superiore al **50%** della superficie del lotto;
 3. altezza **massima dell'edificio** [He]: non può superare i **10,0 m.**; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici;
 4. rapporto volume abitazione/volume totale: max. **0,30 mc./mc. VI** (volume lordo fuori terra);
 5. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
 6. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
 7. parcheggi pertinenziali: nel rispetto dello standard fissato dal regolamento attuativo;
3. omesso
4. L'attività commerciale è ammessa nel rispetto dei limiti stabiliti al Titolo XIII "Urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme di attuazione.
5. All'interno delle aree miste artigianali commerciali la realizzazione di unità abitative è ammessa con gli stessi criteri già previsti al precedente articolo 41.1 applicando gli stessi criteri fissati dal regolamento attuativo.
6. Gli edifici residenziali esistenti in zona alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere ampliati per una sola volta secondo le seguenti modalità:
 - a) 30% per la parte abitativa e per scopi abitativi;
 - b) 40% per la parte commerciale.
 - c) altezza **massima dell'edificio** [He]: 10,0 m.
 - d) distanze da confini e fabbricati nel rispetto dei parametri issati dall'Allegato 2 del. G.P. 2023/2010;
7. All'interno dell'area indicata in cartografia con apposito simbolo grafico (p.ed. 1067/1 Moena) si prevede la possibilità di realizzare all'interno dei volumi esistenti un nuovo alloggio da destinare ad abitazione per prima casa ci superficie utile netta pari a 120 mq. Il cambio di destinazione d'uso deve essere realizzato nel rispetto delle norme della carta di sintesi geologica del PUP considerato che parte dell'area ricade in elevata pericolosità. Nel caso il limite imposto dalla carta di sintesi renda in parte inutilizzabile il volume esistente è prevista la possibilità di trasferimento di volumetria, **all'interno della stessa zona mista**, in area più sicura o ampliamento della stessa (utilizzando gli indici edificatori previsti dalla norme di zona).

Art. 42 Aree specializzate zootecniche [E203]

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività agricoltura, con l'esclusione delle attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli a scala industriale.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.

2. Il richiedente dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo provinciale imprese agricole (APIA) sezione I[^]. *La destinazione d'uso degli edifici realizzati è soggetta a vincolo d'uso come previsto dal regolamento attuativo.*³⁰

3. Valgono le seguenti norme:

1. superficie del lotto [Sf]: non può essere inferiore a **mq. 1000**.
2. Indice di utilizzazione fondiaria [Uf] **0,30 mq/mq** (Sun);
3. numero di piani emergenti [Hn]: **2 piani** per terreni pianeggianti, **3 piani** per terreni scoscesi ove il primo livello, misurato oltre il piano di spiccato, costituisce esclusivamente deposito o garage dell'attività produttiva agricola.
4. altezza massima **dell'edificio[He]: 9,00 m**.
5. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
6. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA;
7. dimensione massima dell'alloggio dell'imprenditore agricolo: **120 mq** di Sun

Art. 43 Aree specializzate per l'apicoltura "AA" [E209]

1. Le strutture per l'attività di apicoltore atte al ricovero dei mezzi di lavorazione sono subordinata ai seguenti indici:

1. superficie del lotto [Sf]: non può essere inferiore a **mq. 2000**.
2. superficie massima del nuovo fabbricato: **100 mq** (Sun);
3. volume massimo fuori terra [Vl]: **300 mc**
4. numero di piani emergenti [Hn]: **2 piani**
5. altezza massima **dell'edificio[He]: 5,00 m**.
6. distanza dalle strade: vedasi articolo 52 delle presenti NdA;
7. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo XVII delle presenti NdA con un minimo di 50 metri dalle costruzioni di altri proprietari;

2. La costruzione dovrà essere eseguita con tipologia rustica locale tipo baita e dovrà essere posizionata sul terreno preferibilmente in posizione difilata rispetto alle visuali principali.
3. Il richiedente dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo provinciale imprese agricole (APIA) sezione I[^] e II[^]. *La destinazione d'uso degli edifici realizzati è soggetta a vincolo d'uso come previsto dal regolamento attuativo.*³¹

4. Al fine dell'ottenimento della licenza edilizia il titolare dovrà denunciare gli alveari al Servizio Sanitario Comprensoriale ed avere la convalida della Commissione dell'Associazione Apicoltori di Fiemme e Fassa.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.

Art. 44 Zone agricole del PUP

1. Il PRG riporta in cartografia le aree agricole individuate ai sensi degli articoli 37 e 38 delle Norme di Attuazione del PUP.

³⁰ Art. 112 dPP 8-61/Leg.

³¹ Art. 112 dPP 8-61/Leg.

2. Al fine del corretto inserimento cartografico e gestionale i perimetri sono stati adattati ai confini catastali o confini fisici naturali operando le compensazioni attenendosi ai limiti previsti all'articolo 11, comma del PUP.

Art. 44.1 Zone agricole di pregio [E104]

1. Sono aree individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema insediativo-produttivo, definite dalla cartografia del P.R.G. e destinate all'agricoltura.
Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³².
2. *In coerenza con quanto stabilito all'articolo 37 delle norme del PUP nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente come definite al relativo comma 3. Sono inoltre ammessi gli interventi definiti al relativo comma 4 e l'attività agritouristica definita al relativo comma 5 nel rispetto dei parametri definiti dal PRG ai successivi commi.*
3. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: **0,003 mq/mq**.
 2. superficie del lotto [Sf] minima accorpata: non può essere inferiore a **mq. 6.000**.
 3. superficie dell'area minima aziendale coltivata: non può essere inferiore a **mq. 30.000**.
 4. altezza massima del fronte [Hf]: **8,0 m**.
 5. dimensione massima dell'abitazione dell'imprenditore agricolo: **120 mq** di Sun
 6. rapporto volumetrico massimo dell'abitazione rispetto al volume totale dell'azienda: **20%**
 7. distanza dalle strade: vedasi **articolo 52** delle presenti NdA;
 8. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo **XVII** delle presenti NdA con un minimo di 50 metri dalle costruzioni di altri proprietari;
4. La parte del fabbricato destinata ad abitazione dovrà essere realizzata contemporaneamente o successivamente alla struttura produttiva.
5. *Per quanto riguarda la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e per ogni altro aspetto non disciplinato dal PRG occorre fare riferimento alle definizioni, requisiti oggetti e soggettivi e disposizioni contenute nel regolamento attuativo d ogni a definizione occorre riferirsi a quanto previsto dal regolamento attuativo "Capo I - Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio"*
6. *Gli edifici esistenti come definiti al comma 6 dell'articolo 37 del PUP possono essere oggetto di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità nella misura massima del 10% calcolato sul Volume lordo fuori terra.*
7. *Gli edifici esistenti attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche possono essere oggetto di ampliamenti per garantirne la funzionalità nella misura massima del 30% calcolato sul Volume lordo fuori terra, anche in deroga dagli indici edificatori indicati al precedente comma 3.*

* Specifico riferimento normativo

8. La **zona di “Prà di Sorte”**, per la particolare delicatezza del versante ed esposizione sulle visuali di tutta la valle, è stata evidenziata con una sovrapposizione di retino, **con le zone agricole di pregio e locali**, indica l'assoluta inedificabilità con applicazione delle norme previste al precedente articolo 19 bis Area di protezione paesaggistica.
9. La **zona “Le Palue”**, indicata dall'apposito retino sulla planimetria del Piano Regolatore Generale, in sovrapposizione alle zone agricole **di pregio e locali**, è destinata appositamente alla pratica dello sport a livello sovracomunale (gioco del golf). Per le norme specifiche si rinvia all'articolo 39.6.

³² Estratto dall'38, comma 1, delle norme del PUP

Art. 44.2 Zone agricole del PUP (art. 37) [E103]

1. Sono aree individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema insediativo-produttivo, definite dalla cartografia del P.R.G. e destinate all'agricoltura. In esse, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. *All'interno delle zone agricole del PUP art. 37 si applicano gli stessi interventi già riportati nel precedente articolo 44.1 nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici riportati al successivo comma.*
3. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: **0,003 mq/mq**
 2. superficie del lotto [Sf] minima accorpata: non può essere inferiore a **mq. 3.000**.
 3. superficie dell'area minima aziendale coltivata: non può essere inferiore a **mq. 30.000**.
 4. altezza massima del fronte [Hf]: **8,0 m**.
 5. dimensione massima dell'abitazione dell'imprenditore agricolo: **120 mq.** di Sun
 6. rapporto volumetrico massimo dell'abitazione rispetto al volume totale dell'azienda: **20%**
 7. distanza dalle strade: vedasi **articolo 52** delle presenti NdA;
 8. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo **XVII** delle presenti NdA con un minimo di 50 metri dalle costruzioni di altri proprietari;
4. La parte del fabbricato destinata ad abitazione dovrà essere realizzata contemporaneamente o successivamente alla struttura produttiva.
5. *Per quanto riguarda la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e per ogni altro aspetto non disciplinato dal PRG, anche occorre fare riferimento alle definizioni, requisiti oggetti e soggettivi e disposizioni contenute nel regolamento attuativo d ogni a definizione occorre riferirsi a quanto previsto dal regolamento attuativo "Capo I - Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio"*
6. Per gli edifici esistenti *si applicano i contenuti del precedente articolo 44.1. commi 6 e 7.*

Art. 44.3 Zone agricole locali [E109]

1. Sono aree agricole di livello locale, tutte le aree che non rivestono carattere qualitativo o paesaggistico rilevante, ma che rientrano a pieno titolo nella capacità produttiva agricola e possono concorrere al mantenimento e del settore agricolo produttivo.
2. *All'interno delle zone agricole locali si applicano gli stessi interventi già riportati nel precedente articolo 44.1 nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici riportati al successivo comma.*
3. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: **0,015 mq/mq**
 2. superficie del lotto [Sf] minima accorpata: non può essere inferiore a **mq. 3.000**.
 3. superficie dell'area minima aziendale coltivata: non può essere inferiore a **mq. 15.000**.
 4. altezza massima del fronte [Hf]: **8,0 m**.
 5. dimensione massima dell'abitazione dell'imprenditore agricolo: **120 mq.** di Sun
 6. rapporto volumetrico massimo dell'abitazione rispetto al volume totale dell'azienda: **20%**
 7. distanza dalle strade: vedasi **articolo 52** delle presenti NdA;
 8. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi Titolo **XVII** delle presenti NdA con un minimo di 50 metri dalle costruzioni di altri proprietari;
4. La parte del fabbricato destinata ad abitazione potrà essere realizzata contemporaneamente o successivamente alla struttura produttiva.
5. *Per quanto riguarda la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e per ogni altro aspetto non disciplinato dal PRG, anche occorre fare riferimento alle definizioni, requisiti oggetti e soggettivi e disposizioni contenute nel regolamento attuativo d ogni a definizione occorre riferirsi a quanto*

(*) Rettifiche introdotte con variante 2009.

previsto dal regolamento attuativo "Capo I - Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio"

6. *Gli edifici esistenti come definiti al comma 6 dell'articolo 37 del PUP, che hanno già una destinazione d'uso residenziale possono essere oggetto di ampliamenti nella misura massima del 20% calcolato sul Volume lordo fuori terra. E' inoltre ammesso, sempre per gli stessi edifici, realizzare un livello interrato nel limite del sedime edificato oltre ad una superficie massima del 50% fuori sedime.*
7. *Gli edifici esistenti attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche possono essere oggetto di ampliamenti per garantirne la funzionalità nella misura massima del 30% calcolato sul Volume lordo fuori terra, anche in deroga dagli indici edificatori indicati al precedente comma 3.*
8. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo XIII.
* Specifico riferimento normativo
9. *Si vedano gli specifici riferimenti normativi già richiamati all'articolo 44.1 per le zone di tutela paesaggistica speciale e per le zone destinate alla pratica del Golf.*
10. La p.ed. 1160 in località “Roncac” con attuale destinazione di esercizio ristorazione può essere oggetto di intervento di ampliamento pari ad una superficie massima di 50 mq (Sun) alternativo a quanto previsto ai precedenti commi 5.2 e 8, al fine di riqualificare l'offerta turistica di ristorazione.

Art. 45 Aree agricole rilevanti in centro storico [E110]

1. Sono le aree agricole interne al perimetro dell'insediamento storico,
2. All'interno delle stesse non sono ammesse strutture agricole se non le costruzioni accessorie da adibire a legnaia e piccoli allevamenti di tipo domestico non imprenditoriale per animali di piccola taglia (pollame, conigli).
3. Per ogni altro aspetto si fa riferimento alle norme previste per le zone agricole locali.

Il presente nuovo articolo 45 è stato introdotto in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

Art. 46 Zone boschive e forestali [E106]

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio e alla coltivazione del bosco.
2. Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico - forestale.
3. Sugli edifici esistenti, nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza ampliamenti e modificazione della destinazione d'uso esistente.

Art. 47 Zone a pascolo [E107]

1. Sono aree individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema insediativo- produttivo, definite dalla cartografia del P.F. e occupate da pascoli.
2. Esse sono destinate alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, da parte di imprenditori agricoli iscritto all'Albo provinciale imprese agricole (APIA) sezione I[^] ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. E' altresì consentita la destinazione d'uso agritouristica.
4. Valgono le seguenti norme:
 1. indice di utilizzazione fondiaria [Uf]: **0,003 mq/mq**
 2. superficie del lotto [Sf] minima accorpata: non può essere inferiore a **mq. 15.000**.
 3. altezza massima del fronte [Hf]: **6,5 m.**
 4. distanza dalle strade: vedasi **articolo 52** delle presenti NdA;
 5. distanza dai confini e dai fabbricati: vedasi **Titolo XVII** delle presenti NdA con un minimo di 50 metri dalle costruzioni di altri proprietari;
 6. il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'albo degli imprenditori agricoli sezione I.

Art. 48 Zona a parco naturale [Z307]

1. Sono aree individuate dal PUP nella cartografia in scala 1:25000 del sistema ambientale e riportate sulla cartografia del PRG.
2. Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
3. La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita dal Piano del **parco naturale Paneveggio San Martino** e dalla sue norme di attuazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme del Piano Urbanistico Provinciale e dalla legge provinciale.

Art. 49 Zone ad elevata integrità [E108]

1. Le zone ad elevata naturalità comprendono le zone improduttive di alta montagna e le aree goleinali poste a protezione delle aree goleinali poste lungo laghi fiumi e torrenti. Tali zone per ragioni naturalistiche, altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non sono idonee all'utilizzo agricolo e le stesse risultano essere in

edificabili e al loro interno non sono ammessi nemmeno costruzioni accessorie e/o manufatti minori per l'agricoltura.

2. Le zone improduttive sono riportate, con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.
3. In queste zone sono consentite solamente:
 - a) le opere, infrastrutture tecniche a difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;
 - b) l'eventuale utilizzazione alpestre del suolo, infrastrutturazioni di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini;
 - c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi, acquedotti e opere accessorie;
 - d) percorsi pedonali e ciclabili e piccole aree di sosta pedonali;
4. All'interno delle zone ad elevata naturalità poste a quote superiori ai 1.600 metri s.l.m., oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume massimo di mc. 1.000, da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale.
5. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento senza aumento di volume.

Titolo XI - ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITÀ'

Art. 50.1 Viabilità

1. Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.
2. In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.
3. Il P.R.G., sulla base della classificazione del PUP e rispettive categorie come richiamate nelle tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 909/1995 e successive mod. ed int.³³, riporta nelle tavole grafiche la viabilità suddivisa in:

<p>➤ Viabilità principale</p>	<p>III[^]</p>	<p>Categoria</p>
	<p>II[^]</p>	<p>Categoria</p>
<p>➤ Viabilità locale (o Altre strade)</p>		<p>Esistente / di Potenziamento / Nuova</p>
4. A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" del Testo coordinato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 905/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.
6. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
- 6bis. Le strade a fondo cieco e per le quali risulta necessario realizzare sezione stradali ridotte (inferiori a 5 metri) devono essere dotate di opportuni allargamenti per lo scambio (in base alla lunghezza della strada) e spazio idoneo per l'inversione di marcia sul fondo della strada.
7. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità, da effettuarsi nei limiti delle fasce di rispetto.
In particolare all'interno delle fasce di rispetto stradale, comprese quelle di 5 metri previste per la viabilità locale esistente, è sempre ammessa la realizzazione di marciapiedi.
8. Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., purché siano a traffico controllato e coordinate con la previsione della "legge provinciale" che ne ammette la possibilità solo all'interno delle zone agricole e silvo pastorali al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti, a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnata a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano la carreggiata massima di m. 2,50, con banchine ampie al massimo di m. 0,25 per una larghezza totale massima di m. 3,00.
9. Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio.

*** Specifico riferimento normativo**

³³ *Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013. di seguito "Testo Coordinato Del. GP 905/1995".*

10. La viabilità di progetto prevista per il collegamento dalla SS. 346 al compendio agricolo costituito da Malga Sarcine in Val di San Pellegrino ed alla vicina Azienda agricola Janac p.ed. 1667 C.C. Moena I, dovrà essere realizzata a cura e spese della stessa Azienda agricola Janac in ottemperanza alle prescrizioni ed obblighi dettati dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 563 di data 09/04/2018, al fine della integrazione d'ufficio della concessione edilizia n. 324/2008. ³⁴ Per le modalità progettuali ed esecutive dell'opera si vedano anche le prescrizioni di natura idrogeologica, valanghiva e geologica contenuta al precedente articolo 18, comma 4.

Art. 50.2 Spazi a servizio della mobilità [F439]

1. Il PRG individua nei pressi della viabilità aree di proprietà dello stesso ente gestore della strada, all'interno delle quali si possono realizzare tutti gli interventi connessi con la gestione e manutenzione della stessa viabilità quali: centraline di trasformazione elettrica, piccole strutture di servizio per gli operatori, impianti connessi con le opere in galleria o viadotti, piccole aree di deposito attrezzature e materiale e dei mezzi di soccorso e di manutenzione;

Art. 50.3 Bicigrill [Z602]

1. All'interno dell'area individuata lungo la SS 48, all'ingresso dell'abitato di Moena, in prossimità del parcheggio pubblico viene individuata la particella destinata ad ospitare attrezzature a servizio delle piste ciclabili "bicigrill", già realizzato in deroga alle norme di zona in quanto opera di infrastrutturazione del territorio, rientrano nella definizione di "spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili" ai sensi del regolamento attuativo.

Art. 50.4 Ciclabili

2. Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate con la simbologia delle piste ciclabili i percorsi che potranno avere anche uso pedonale. Tali percorsi possono anche interessare le sedi viarie da utilizzare come percorsi pedonali e/o piste ciclabili in forma promiscua e parte del tracciato relativo alla Marcialonga e parte del tracciato previsto dal PTC stralcio della mobilità per il "People Mover".
3. I tracciati fino alla progettazione esecutiva hanno valore orientativo e, pur da rispettarsi obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, di quote e di arredo, all'interno di eventuali strumenti attuativi o nel progetto per gli interventi edilizi diretti.
4. La loro larghezza minima è fissata in m. 2.
5. L'Amministrazione comunale di Moena provvederà in ogni caso con iniziativa propria a predisporre i progetti d'insieme e a definire le caratteristiche tipologiche di tutta la rete dei percorsi e delle piste indicata nelle planimetrie di P.R.G.
6. L'indicazione di percorso ciclabile sovrapposto alla viabilità esistente non preclude l'utilizzo della stessa come viabilità locale, o viabilità rurale. Fino alla predisposizione del progetto definitivo, la sede viaria interessata dai percorsi pedonali e ciclabili potrà essere comunque destinata alla viabilità ordinaria, realizzando anche opere di manutenzione, miglioria e potenziamento sulla base delle indicazioni cartografiche.
7. Si precisa che le piste ciclabili con sede inferiore ai 3 m. non richiedono una specifica previsione urbanistica e non generano fascia di rispetto. Pertanto il progetto esecutivo di tali opere potrà anche discostarsi dai percorsi indicati in cartografia ai sensi della Legge Provinciale 11 giugno 2010, n. 12 n. "Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale".

Art. 51 Stazioni di servizio e carburanti [D118]

1. Il Piano regolatore individua le aree destinate a stazioni di rifornimento carburanti a servizio della viabilità.
1. All'interno dell'area si prevede l'edificazione parziale per strutture di servizio, vendita prodotti affini, e servizi igienici nel rispetto dei seguenti indici:
 - superficie coperta massima 15 %

³⁴ Comma integrato su prescrizione della Giunta Provinciale per l'approvazione della Variante per Opera Pubblica 1-2018.

- altezza massima
- distanze dai confini

4,50 m
vedi Titolo XVII

2. All'interno delle aree di distribuzione di carburante esistenti, per soddisfare le esigenze degli utenti della strada, è ammessa l'insediamento di attività di commercio al dettaglio ai sensi della normativa provinciale nel rispetto degli indici edilizi del precedente comma.
3. All'interne delle aree di servizio sono inoltre ammesse attività di lavaggio vetture con la posa di strutture prefabbricate dedicate, purché siano poste ad una distanza minima di 100 m. dalle aree residenziali, aree alberghiere e servizi al turismo, aree commerciali pure.
Le strutture prefabbricate (che non costituiscono "volume" o "superficie" urbanistica) devono in ogni caso rispettare:
 - la distanza minima dai confini di 1,5 m.;
 - la fascia di rispetto stradale;
 - criteri corretti di inserimento paesaggistico utilizzando tipologie costruttive, materiali e colori che si integrino con il paesaggio circostante, prevedendo ove opportuno le adeguate misure mitigazione degli effetti di impatto visivo e di inquinamento che potranno essere imposte dalle competenti commissioni.

Art. 52 Fasce di rispetto stradale [G103]

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definite dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni ³⁵.
La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle indicate corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale. ³⁶
Le cartografie del PRG riportano la fascia di rispetto esclusivamente per i tratti di livello provinciale applicando le riduzioni previste dalla tabella C, in prossimità delle aree specificatamente destinate all'insediamento. (Vedasi Tabelle A, B C nell'allegato 2)
2. In limitati casi le tavole del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo coordinato allegato alla delibera attuativa, può ridefinire le fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dalla tabella C sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia a scala 1:2.000 del sistema insediativo.
Nel caso di riduzione della fascia di rispetto ogni intervento di infrastrutturazione e nuova edificazione (o ampliamento e cambio d'uso di quella esistente) dovrà prevedere opportune misure di mitigazione degli effetti inquinanti provenienti dalla arteria stradale (rumore, polveri,) a cura e spese del concessionario. Le opere realizzate per la mitigazione degli effetti inquinanti (barriere antirumore, siepi e verde di protezione) dovranno essere posizionate in modo da non ridurre la visibilità lungo le strade e la visibilità di incroci e accessi.
3. All'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammesse opere di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche della strada. La fascia di rispetto per le strade di progetto individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
4. Per gli interventi da realizzare all'interno delle fasce di rispetto, o in loro prossimità, dovranno garantire il rispetto delle distanze sulla base di opportuni rilievi dello stato reale che definisca l'esatta posizione e limite della piattaforma stradale rispetto all'area oggetto di intervento.
5. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale (SS 48 delle Dolomiti e SS 346 del Passo San Pellegrino) dovrà essere concordato con APOP Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato.
6. Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la capacità edificatoria fissata dalla relativa norma di zona.

³⁵ Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 2088 di data 04/10/2013.

³⁶ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

Tale capacità può essere utilizzata con l'edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa.

7. Gli interventi di ampliamento per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono determinati dalle norme di zone in cui gli stessi edifici ricadono. In carenza della disciplina di cui al comma 4, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 30% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987). In ogni caso andranno rispettati i criteri di arretramento e/o allineamento previsti dalle norme indicate alla delibera provinciale.
8. Omesso.
9. Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della edificabilità applicando i parametri edilizi urbanistici della zona urbanistica sottesa al vincolo.
10. L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.

Art. 53 Zone a parcheggio pubblico, di interesse pubblico e privato

Art. 53.1 Zona a parcheggio pubblico [F305 – F306]

1. Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, esistenti [F305] e di progetto [F306].
2. All'interno di aree a parcheggio pubblico di dimensioni superiori ai 50 posti auto è consentita la costruzione di chioschi per il personale di custodia e servizi igienici pubblici per i quali valgono le seguenti norme:
 - a) dimensione massima 15 mq. per ogni diversa funzione;
 - b) altezza massima a metà falda 3 m.;
 - c) distanze: valgono le norme applicate per le costruzioni accessorie di cui all'articolo 33;Sono inoltre ammessi all'interno dei parcheggi pubblici la collocazione di piccole isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
3. In queste aree su iniziativa privata è consentita la realizzazione, senza limitazioni volumetriche, di parcheggi interrati a destinazione d'uso per attività private e di interesse pubblico, subordinatamente alla stipula di una convenzione, registrata con intavolazione di servitù di pubblico transito tra il Comune ed il Privato richiedente, con la quale sia garantita la destinazione e l'utilizzo pubblico dell'area in superficie. La norma si applica anche per le aree a parcheggio individuate all'interno dell'insediamento storico.
4. Sempre su iniziativa privata e subordinatamente alla stipula di una convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi di superficie, in questo caso solo per usi di interesse pubblico o attività private aperte al pubblico (alberghi, ristoranti, bar, negozi, ecc.) posti ad un raggio di distanza massimo di 200 m. dove parte degli spazi dovranno rimanere a libera fruizione pubblica (con apposita segnaletica) nella misura di un posto auto ogni tre privati. Per interventi su aree marginali, che permettano la realizzazione di massimo due posti auto, non è prevista la convenzione ma rimane il preventivo ottenimento del nulla da parte dell'Amministrazione comunale che dovrà valutare precedentemente la proposta progettuale.
5. Parcheggi nel verde. La cartografia individua, con apposito simbolo *, aree a parcheggio poste in zone paesaggisticamente rilevanti o interne a zone residenziali estensive, dove la realizzazione del parcheggio dovrà prevedere superfici a verde e fasce di rispetto e mitigazione.

Art. 53.2 Zona a parcheggio privato [H103]

1. Oltre a quanto disposto al precedente articolo 53.1 è consentita la realizzazione di parcheggi di uso privato [H103], in superficie o nell'interrato, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistematiche con la piantumazione di alberature o siepi.

2. Fatte salve le specificazioni sopraccitate, resta obbligatorio in caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso, predisporre nelle nuove costruzioni e/o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi privati pertinenziali nella misura stabilita dal regolamento attuativo.
3. Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere tali da consentire la sosta di autotreni.
4. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, e per tutti gli interventi interni alle zone dell'insediamento storici si applicano le deroghe stabilite sempre dal regolamento attuativo.
5. Per i volumi interrati destinati a parcheggio valgono le seguenti norme:
 1. distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Strade" delle presenti norme, con l'eccezione di quei volumi che rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 6 comma 6 dell'allegato alla del. Della G.P. n. 909/1995 e s.m.;
 2. distanza dalla rampa d'accesso dal ciglio della strada: non può essere inferiore a **5 m**;
 3. distanza dal confine: vedasi articolo 7.

Art. 54 Marciapiedi

1. Nei tratti di strada esistenti, di potenziamento e di progetto ricadenti nel centro abitato e/o nelle zone di espansione, va previsto un marciapiede su uno o entrambi i lati, di larghezza non inferiore a mt. 1,50.
2. In tali zone, nei tratti di nuova costruzione, va previsto un marciapiede su uno dei lati, di larghezza non inferiore a ml. 1,50; nei tratti esistenti e soggetti a potenziamento vanno comunque assicurati, su uno dei lati, della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a ml. 1,50.

Art. 55 Percorsi pedonali, e dello sci nordico - Marcialonga

1. Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una rete di percorsi pedonali, veicolari e dello sci nordico. Viene individuato, nelle tavole di piano, il tracciato della Marcialonga.
2. I tracciati individuati nelle tavole di piano hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, i progetti che riguardano questi tracciati (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuovi tracciati) dovranno essere redatti specificando le caratteristiche tramite planimetri e sezioni che interessino anche gli spazi pertinenziali di arredo.
3. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopipedonali e dello sci nordico aventi larghezza inferiore ai 3 mt. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano.

Art. 56 Omesso

Titolo XII - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO COLLETTIVO

Art. 57 Impianti tecnologici [F803]

1. Sono aree destinate ad ospitare impianti tecnologici ed infrastrutture classificabili come opere di urbanizzazione primaria: impianti per l'igiene ambientale e piccole aree di raccolta zonale dei rifiuti urbani, centrali di produzione e trasformazione dell'energia elettrica, vasche di presa accumulo e derivazione degli acquedotti potabile irriguo ed antincendio, zone per installazioni particolari relative alle reti tecnologiche e di telecomunicazione, ed interventi assimilabili, piccole aree per la raccolta zonale dei rifiuti urbani.
2. Tutte le aree ed opere in esse realizzate sono da considerarsi di interesse pubblico, indipendentemente dalla natura della società di realizzazione e/o gestione degli impianti.

Art. 57.1 Discarica di inerti [L104]

1. L'attuazione delle zone a discariche di inerti è prevista tramite la stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 66 e 67 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica d'inerti.

Art. 57.2 CRM Centro raccolta materiali [L104]

2. Il PRG individua l'area destinata alla installazione degli impianti relativi al Centro Raccolta Materiali che servirà l'abitato di Moena.

Art. 58 Elettrodotti - Metanodotti - Condotti forzate - Linee telefoniche

1. Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
2. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate ove possibile. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.
3. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo è subordinata alle autorizzazioni e non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia di inizio attività. (art. 81, punto 2 L.P. 22/91)

Art. 58.1 Elettrodotti e fasce di rispetto DPA [F444 - G104]

1. Per gli **elettrodotti** ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro 36/2001³⁷.
2. Per il calcolo delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttorio del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156 S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", In particolare, il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce; il primo denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA), fornisce la proiezione in pianta della fascia. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato e costituisce uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree abitative o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.

Il secondo e più raffinato livello (a carico del privato), denominato fascia di rispetto nel sopracitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità di 3 mu-t, imposto dal d.P.C.M. 8 luglio

³⁷ Legge 22 febbraio 2001, n. 6 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo (anche derivante da un cambio di destinazione d'uso) o comunque di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle DPA, è necessario richiedere all'ente proprietario/gestore della linea il più raffinato calcolo della fascia di rispetto, al fine di valutare l'compatibilità delle varianti puntuale con il rispetto dei limiti normativi, prevedendo eventualmente opportune modifiche progettuali.

3. La necessità del secondo livello sopraccitato rimane a carico del privato.
4. Anche le cabine di trasformazione rientrano nella definizione di elettrodotto ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. a), della Legge quadro 36/2001.
5. Le cartografie di PRG riportano per tutti i tratti individuati una fascia di rispetto di prima approssimazione pari a 11 metri per lato generalmente definita per le tratte in doppia terna. Tale fascia potrà essere ridotta a 7 metri nel caso di tratte a semplice terna, sulla base di verifiche puntuale in occasione degli interventi prossimi a dette linee.

Art. 58.2 Impianti di telecomunicazione e radiodiffusione [F808]

6. Nel territorio del comune di Moena gli impianti di radiodiffusione devono collocarsi preferibilmente all'interno delle aree individuate dalle tavole di PRG, e collocate sul versante ad est dell'abitato.
7. In ottemperanza alle disposizioni normative ³⁸ l'Amministrazione comunale provvederà alla redazione di un regolamento che potrà disporre ulteriori precauzioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di protezione dalle esposizioni e promuovere azioni mitigative in ordine agli aspetti ambientali e paesaggistici.
8. I nuovi impianti dovranno essere collocati rispettando i criteri fissati dal Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.
9. Il piano di localizzazione adottabile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 9/1997, potrà modificare ed integrale le localizzazioni individuate dalle tavole di PRG.

Art. 59 Servizi cimiteriali [F801] e fascia di rispetto cimiteriale [G101]

1. La zona indicata con apposita simbologia (vincolo cimiteriale), è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità. All'interno di fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dal regolamento attuativo³⁹.

Art. 60 Area per depositi all'aperto [F804]

1. La zona indicata con apposita simbologia, è adibita alla sistemazione dei depositi all'aperto.
2. L'area potrà essere oggetto di un programma preliminare di utilizzo, di iniziativa pubblica o privata convenzionata, finalizzato alla suddivisione in lotti funzionali e tracciamento della viabilità interna.
3. All'interno dei singoli lotti sarà consentito il deposito di materiali non considerati nocivi e /o non inquinanti, in maniera ordinata all'aperto, previa opportuna alberatura a confine, e verso le visuali più significative.

³⁸ *Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. pubblicato sul BUR n. 52 dd 27/12/2012.*

³⁹ *Art. 9 DPP 8-61/Leg*

4. Ai fini della protezione di materiali ritenuti deperibili e l'eventuale ricovero dei mezzi in cantiere, sono consentite le realizzazioni di tettoie in legno aperte su tutti i lati in misura del 30 % della superficie del singolo lotto.
5. Tali tettoie non dovranno superare l'altezza massima di ml. 4,00, misurata a $\frac{1}{2}$ della falda di copertura o al limite di gronda nel caso di tetti piani, e dovranno essere collocate a distanza di ml . 10,00 dai corsi d'acqua e ml. 5,00 dalle strade.
6. Al termine indicato dall'Amm.ne comunale, le tettoie di cui sopra e le eventuali recinzioni dovranno essere smantellate e ripristinati i luoghi originari.
7. Il progetto delle aree dovrà prevedere l'indicazione di un'idonea alberatura di mascheratura verso le visuali più esposte, da effettuarsi con essenze locali a medio ed alto fusto.

Art. 61 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", nonché alle relative disposizioni attuative costituite dall'allegato 1 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1333 di data 01 luglio 2013 "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di seguito richiamati come "criteri commerciali".⁴⁰
2. Modifiche ed integrazioni del quadro normativo provinciale in materia di urbanistica commerciale che riguardano le norme del presente titolo sono da intendersi preordinate ed immediatamente applicate in attesa dell'adeguamento del PRG comunale.

Art. 62 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. come di seguito riepilogate:
 - a) **commercio al dettaglio**: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) **esercizi di vicinato [EV]**: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
 - c) **medie strutture di vendita [MSV]**: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
 - d) **grandi strutture di vendita [GSV]**: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
 - e) **centro commerciale al dettaglio**: una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
 - f) **superficie di vendita**: l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - g) **commercio all'ingrosso**: l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
2. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, anche all'interno del territorio comunale, equivalgono alla nuova apertura.

Art. 63 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

⁴⁰ E successive modifiche ed integrazioni come da ultima delibera GP 1751 di dta 27 ottobre 2017.

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.
2. Negli insediamenti storici compatti, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio, prescindendo dalla preventiva localizzazione da parte della comunità. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del PRG in merito alla tutela dei centri storici e dei parametri edilizi, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia per gli aspetti socio-economici che per quelli tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, ed in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano regolatore generale per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - a) nelle zone del "centro urbano" (Centri Storici, Insediamenti storici sparsi, Zone residenziali di completamento intensive ed estensive, Zone residenziali di nuova espansione intensiva ed estensiva) inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b) nelle zone ricettive (Zone ricettive alberghiere: Aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche, Zona alberghiera di ristrutturazione (ex Volumetrie alberghiere di interesse perduto), Aree per sistemi sciabili di piste-impanti di livello provinciale ed Aree per impianti di risalita e piste da sci di livello locale limitatamente alle stazioni, ai centri di ristoro e/o di servizio).
 - c) nelle zone miste artigianali e commerciali .
 - d) nelle zone produttive artigianali locali multifunzionali .
 - e) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici si rinvia al successivo articolo 66.
6. Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - a) nelle zone del centro urbano (Centri Storici, Zone residenziali di completamento intensive ed estensive, Zone residenziali di nuova espansione intensiva ed estensiva) inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b) nelle zone ricettive (Zone ricettive alberghiere: Aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche, Zona alberghiera di ristrutturazione (ex Volumetrie alberghiere di interesse perduto), Aree per sistemi sciabili di piste-impanti di livello provinciale ed Aree per impianti di risalita e piste da scii di livello locale limitatamente alle stazioni, ai centri di ristoro e/o di servizio).

Art. 64 Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali

1. Le medie strutture di vendita non possono essere insediate né per apertura, né per ampliamento né per trasferimento nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici (Aree a servizio dell'agricoltura ed Attività per l'apicoltura, Zone a pascolo, Aree agricole di interesse secondario), nelle aree

produttive del settore secondario di livello locale (Aree industriali ed artigianali di livello locale) e all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici.

2. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per ampliamento, né per trasferimento in alcuna zona che non sia individuata e localizzata secondo le procedure stabilite dalla Giunta Provinciale in attuazione della Disciplina dell'attività commerciale.

Art. 65 Attività commerciale nelle zone produttive artigianali locali multifunzionali

1. Nelle zone produttive artigianali locali, oltre alla commercializzazione dei propri prodotti stabilita dal regolamento attuativo, sono ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 66 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 67 Attività commerciali all'ingrosso

2. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
3. Le attività di commercio all'ingrosso relativo a merci ingombranti e che comportano afflussi e movimentazione di mezzi pesanti sono ammesse esclusivamente all'interno delle zone produttive artigianali locali e delle zone miste artigianali-commerciali.
All'interno di queste zone l'attività commerciale all'ingrosso può essere esercitata sia congiuntamente che in forma autonoma rispetto all'attività di dettaglio.
4. Nelle zone produttive artigianali locali sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 68 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme, coerentemente con i contenuti del punto 10 dei criteri già richiamati, in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.

Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

4. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme”;
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso si applicano gli standard previsti dal regolamento attuttivo.
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme”;

Art. 69 Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. **All'esterno degli insediamenti storici**, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all' apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 70 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 71 Ampliamento delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale deve rispettare le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 72 Ampliamento delle MSV e GSV nel caso di riqualificazione di edifici dismessi.

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi

organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 73 Valutazione di impatto ambientale

5. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Titolo XIV - VARIANTI E NORME FINALI

Art. 74 Varianti periodiche

1. Il P.R.G. può essere variato secondo le norme stabilite dalla legge provinciale⁴¹.

Art. 75 Norme transitorie e finali

1. All'atto della approvazione del presente PRG ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente in regolamenti o precedenti varianti che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle presenti norme del P.R.G.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle tavole relative all'Insediamento Storico, non oggetto di variante, tavole e norme del PEM approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 166 di data 9 febbraio 2015, Varianti per opere pubbliche, Relazione allegata alla Variante di adeguamento alla L.P 16/2005 approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1319 di data 4 giugno 2010.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dal R.E.C. dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 76 Deroga

1. Alle norme ed alle altre disposizioni del Piano Regolatore Generale potrà essere derogato nelle forme previste dalla legge provinciale⁴² limitatamente alle opere di interesse pubblico individuate dal regolamento attuativo⁴³.

Titolo XV - CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE (*)

Art. 77 Criteri generali di tutela ambientale

1. I manti delle coperture saranno formati con i materiali generalmente utilizzati nella zona e quindi in coppo, tegole di cotto, cemento od altri materiali purché di aspetto come le tegole in cotto o, in alternativa se la pendenza del manto è scarsa, lamiera in zinco preverniciata al cromo in tinta testa di moro o lamiera in rame; si consiglia la lamiera zincata; La Commissione edilizia comunale potrà di volta in volta e zona per zona stabilire delle scelte sul tipo di manto e sul colore dello stesso per creare una dominanza od una alternanza cromatica dei tetti visti dall'alto.
2. Le nuove costruzioni dovranno rispettare l'orientamento dei fabbricati circostanti o l'orientamento se segnalato in cartografia. Le falde delle coperture presenteranno andamenti assimilabili con le costruzioni circostanti.
3. In caso di ristrutturazioni, per quanto possibile, i vecchi coppi devono essere reimpiegati sulla stessa copertura, almeno sullo strato esterno.
4. Le orditure dei tetti saranno, per quanto possibile, in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che potranno essere coperti con terra o pavimentati.

⁴¹ Art. 39, L.P. 15/2015.

⁴² Art. 97 e 98 della L.P. 15/2015

⁴³ Allegato C d.P.P. 8-61/Leg./2017

5. La pendenza dei tetti è contenuta di norma tra il 28 ed il 40%; pendenze diverse possono essere ammesse qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano. Negli abbaini la pendenza può discostarsi dai dati sovraesposti.
6. Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame, di zinco verniciata al cromo in testa di moro od antracite od in lamiera d'alluminio preverniciata. È ammesso, ma non consigliato, l'impiego di lamiera di ferro zincato preverniciata colore testa di moro od antracite.
7. Vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello. Lo strato di finitura degli intonaci deve essere preferibilmente in grassello di calce lisciato, non trattato a sbricco, salvo per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta nei quali può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbricco.
8. E' sconsigliato l'impiego in vista di materiali plastici, alluminio anodizzato, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione ed i preparati e additivi specialistici impiegabili per i restauri che, comunque, dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali.
9. Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno od in ferro e dovranno essere conformi ai tipi tradizionali del luogo. Fanno eccezione gli infissi ai piani terreni di unità immobiliari produttive nelle quali, possono essere inseriti materiali diversi. L'impiego di materiali diversi dal legno deve comunque rispettare i più elementari criteri di inserimento paesaggistico - ambientale.
10. Le ante d'oscuro dovranno essere, per quanto possibile, del tipo tradizionale in legno. Non sono ammesse, sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri.
11. I poggioli ed gli eventuali collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno presentare parapetti del tipo tradizionale, interamente in legno o con struttura metallica e tavole verticali in legno. I parapetti potranno anche essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (ex sostegni per le pannocchie o per il fieno), ovvero in quadrotti incastriati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato; sempreché non siano scalabili da bambini (le fessure orizzontali dovranno essere limitate a pochi mm. e la forma del manufatto non dovrà prestarsi ad essere scalata).
12. Le scale esterne al Piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura e/o pietra locale, salvo il rispetto delle distanze per le parti non a sbalzo. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno, per quanto possibile, mantenuti e/o ricollocati.
13. Le recinzioni di prati, boschi, zone agricole e pascoli non sono consigliate e le recinzioni all'interno delle zone abitate dovranno essere realizzate in ferro e legno. Sono vietate le recinzioni realizzate con semplice rete metallica su ritti metallici.
14. Le bombole del G.P.L. dovranno essere realizzate unicamente con le modalità del totale reinterro.
15. In ordine alla finitura dei materiali si esprimono i seguenti indirizzi:
 - 15.1. Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei resteranno al naturale, non trattate con coloranti, né mordenti, né coprenti, ad eccezione di quei rivestimenti lignei per i quali sia documentata la originaria copertura con pitture. E' ammessa sempre la protezione funghi - battericida, a condizione che sia trasparente, non colorata, né coprente.
 - 15.2. Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio o ad acqua e nei colori tradizionali del luogo.
 - 15.3. Gli infissi in ferro devono essere trattati con convertitore di ruggine o zincati a caldo e successivamente verniciati nei colori tradizionali del luogo.
 - 15.4. Gli infissi realizzati con l'impiego di trafiletti in materiale plastico devono essere esclusivamente di colore bianco;

15.5. Gli infissi realizzati con l'impiego di trafiletti in alluminio non devono presentare superfici trattate per anodizzazione, ma devono essere verniciati a forno nei colori tradizionali del luogo, preferibilmente in colore bianco.

15.6. Gli apparati ed elementi in pietra a vista, quali contorni, modanature, mensole, ecc... preferibilmente in pietra locale potranno essere utilizzati a condizione che le superficie in Piano poste all'esterno siano rese antisdruciolevoli mediante graffatura o bocciardatura.

15.7. L'applicazione di zoccolatura in pietra alla base delle costruzioni può essere realizzata purché mantenuta ad un'altezza inferiore a un metro, è consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco sbriciolato.

15.8. La realizzazione di parti di facciata in pietra, che non abbiano funzione di zoccolatura, soprattutto se realizzate con pietra in massello, sono sempre ammesse.

15.9. Le parti all'aperto come i cortili e le strade interne ai lotti saranno preferibilmente inghiaiati o inerbatisi invece di pavimenti in asfalto o in calcestruzzo.

15.10. I parcheggi saranno preferibilmente pavimentati con quadrotti di conglomerato cementizio od altro materiale che permetta una crescita di erba negli interstizi.

15.11. Le murature di sostegno terra avranno dei fori di diametro tale che, oltre a provvedere al drenaggio, permetteranno l'attecchimento di piante rampicanti e tali fori saranno disposti ad una distanza non superiore a m. 1. Le murature controterra che superano m. 1,5 saranno preferibilmente del tipo ad elementi prefabbricati in modo da poter mettere a dimora, sulla muratura, piante e fiori.

15.12. I vecchi muri di sostegno terra e le vecchie recinzioni di corti, cortili, orti, strade, vanno conservati.

15.13. Non è consigliata la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti.

15.14. Non è ammessa la realizzazione di seconde finestre esterne alle esistenti, posizionate a filo facciata, col sistema in uso nella pianura Padana.

Art. 78 Criteri di tutela ambientale nell'ordinaria manutenzione

1. L'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale.
2. Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 79 Criteri di tutela ambientale nella straordinaria manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici. L'isolamento termico esterno "a cappotto" su edifici classificati a restauro (R1) e risanamento conservativo (R2) è vietato.
2. La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità costruttive proprie della originaria tradizione locale. Non può alterare l'immagine architettonica e la tipologia dell'edificio, ma deve, piuttosto, salvaguardarla per quanto attiene alla originaria conformazione esterna, tipologia e schema distributivo.
3. Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 80 Criteri di tutela ambientale nelle aree residenziali

1. I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda i volumi, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riferirsi agli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG.

2. I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi alle indicazioni di Piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno, comunque secondo indicazione della Commissione di tutela per il paesaggio del sito.
3. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.
4. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in maniera marginale rispetto al lotto e comunque il più vicino possibile agli altri edifici.
5. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature o del prato. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali, in legno con esclusione delle reti metalliche.
6. La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti.
7. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 81 Criteri di tutela ambientale nelle aree per attività produttive

1. La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista non sono ammessi, dovranno essere realizzati con la tecnica del raso sasso o del muro a secco e dove possibile essere sostituiti da scarpate inerbite.
2. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
3. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva.
4. Si deve evitare l'impermeabilizzazione generalizzata, mediante pavimentazione, dei piazzali.
5. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.
6. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.
7. Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.
8. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 82 Criteri di tutela ambientale nelle aree per cave e discariche

1. Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, sia l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo e deposito.
2. L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.

3. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale integrata con il contesto ambientale.

Art. 83 Criteri di tutela ambientale nelle aree per impianti tecnologici urbani

1. Le aree per la raccolta differenziata di rifiuti e gli impianti tecnologici, con l'esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali o quinte, realizzati con arbusti e piante di alto o medio fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
2. I volumi tecnici o edilizi e le costruzioni devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.
3. Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte da verde.

Art. 84 Criteri di tutela ambientale nelle aree agricole

1. La localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.
2. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
5. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
7. Le recinzioni sono generalmente vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate.
8. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbitate è ammesso il rivestimento in acciottolato.
9. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
10. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il defluire delle acque va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, è corretto l'uso, per la pavimentazione stradale, del porfido in tutte le sue possibilità di posa.
11. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

12. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti ed inderogabili necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le medie tensioni.
13. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Art. 85 Criteri di tutela ambientale per area di rispetto storico, ambientale e paesistico

1. Il Piano individua con apposita simbologia le aree di rispetto paesaggistico, storico ed ambientale che sono, principalmente, intese come aree di protezione delle visuali, del centro storico urbano e delle zone edificate di particolare pregio e le aree di protezione ambientale e paesistica, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici.
2. Dovranno essere possibilmente evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.
3. Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'espansione a raso e per le aree coltivate a prato dovrà essere evitato la coltivazione di bosco, ceppaie o piante d'alto fusto; potranno essere recuperate ad uso agricolo (prato) eventuali aree un tempo coltivate ed attualmente boscate.

Art. 86 Criteri di tutela nelle aree assoggettate a tutela degli insediamenti storici

1. All'interno degli ambiti perimetrati dagli Insediamenti Storici ed in riferimento agli Insediamenti Storici sparsi, valgono le disposizioni esposte nel paragrafo - Insediamenti Storici.

Art. 87 Criteri di tutela ambientale nelle aree a pascolo

1. L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina ad altri edifici o alle strade esistenti.
2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
3. I materiali devono essere quelli tradizionali, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
4. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
5. I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi.
6. Le recinzioni sono vietate, solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno su accessi.
7. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti di sostegno in cemento armato a vista.
8. Le rampe devono essere sistematiche ed inerbitate.

9. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista con tecnica “a secco”.
10. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le eventuali medie tensioni.

Art. 88 Criteri per il recupero e la tutela dei percorsi storici e delle tracce della sistemazione agraria

1. La valorizzazione e la difesa di questo patrimonio, costituito da tracciati viari, sistemi di suddivisioni poderali, reti di canalizzazioni, manufatti minori, fontane, cippi miliari o commemorativi, si presenta come indispensabile ed urgente e deve trovare nel quadro conoscitivo la prima fonte di informazione e presa di coscienza da parte degli operatori pubblici, che hanno la responsabilità della infrastrutturazione del territorio nonché dei privati.
2. E' fatta raccomandazione agli operatori pubblici e privati di tenere, nelle previsioni di interventi trasformativi, il massimo conto delle preesistenze storiche individuate dalla cartografia, finalizzando le opere al massimo rispetto dei tracciati storici, ad evitare inutili danni, trovando soluzioni alternative o compatibili.
3. Le tracce del paesaggio storico risultanti dal processo di antropizzazione del territorio comunale, i residui materiali di tali tracciati quali muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc., anche se non evidenziati nelle carte di Piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

Art. 89 Criteri di tutela ambientale nelle aree a bosco

1. La trasformazione, quando possibile, degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
2. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
3. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
4. Le recinzioni sono vietate e solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno.
5. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
6. Le rampe devono essere sistematiche ed inerbite.
7. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
8. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche.

Art. 90 Criteri di tutela ambientale nelle aree per la viabilità e gli spazi pubblici

1. L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.

2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
3. Gli scavi ed i riporti devono essere inerbati e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
4. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate e/o terre armate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.
5. È sempre ammesso, anzi consigliabile, l'uso di pavimentazioni in porfido su strade e piazze sia pubbliche che private. In alternativa è preferibile una pavimentazione in legante con finitura in ghiaiano alle generalizzate pavimentazioni bituminose.

Art. 91 Criteri di tutela ambientale nelle aree di protezione dei corsi d'acqua

1. All'interno i queste aree vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua.
2. Vanno invece possibilmente privilegiati gli interventi di ripristino all'ambiente naturale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

Titolo XVI - DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA

^(*) Titolo inserito con la variante di adeguamento alla L.P 16/2005 approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1319 di data 4 giugno 2010

Art. 92 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

1) - Edificio residenziale.

Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto,cantine,garage,ripostigli,locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).

2) - Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria.

Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l'edilizia residenziale è destinata nelle seguenti categorie d'uso:

- a) alloggi per il tempo libero e vacanze;
- b) alloggi destinati a residenza ordinaria;

Tali categorie sono definite dalla legge sopraccitata.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc..

3) - Edificio residenziale esistente.

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

4) - Volume.

Per volume si intende il volume urbanistico lordo , comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica o regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

Art. 93 Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

1. A sensi dell'art. 57 della Legge urbanistica 1/2008, il presente Piano Regolatore Generale ai fini di garantire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio del Comune di Moena, pone vincoli contro la proliferazione degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, ed incentiva la realizzazione di alloggi per la prima casa di residenti.
2. Nel rispetto del PRG, e delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale descrizione nel libro fondiario salvo i casi di cui all'art. 88, comma 1.
3. Rimangono esclusi dal vincolo dell'iscrizione al libro fondiario gli alloggi realizzati sulla base delle quantità e collocazione espressamente contenute negli elaborati tecnici del Piano regolatore generale di variante ed adeguato alle nuove disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale.

4. A seguito delle novità normative introdotte con la legge urbanistica provinciale entrata in vigore il 12 agosto 2015, il contingente destinato alla residenza turistica non ancora assegnato dal PRG in vigore viene ridotto del 50%

Atto:	Contingente libero individuato ai sensi della LP 1/2008 art. 57.	Contingente assegnato dal PRG a specifiche previsioni insediative:	Contingente totale disponibile ancora da assegnare.
<i>Delibera di Giunta Provinciale n. 1319 di data 4 giugno 2010</i>	2.640 mc	0 mc	2.640 mc.
<i>L.P. 15/2015, art.130, c.2: Riduzione del 50% del contingente non ancora assegnato</i>	$50\% \times 2.640 = 1.320 \text{ mc}$	0 mc	1.320 mc

(*) I dati si riferiscono al volume lordo fuori terra VI come definitivo dal regolamento attuativo

5. Fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale tale quantità viene congelata e la sua assegnazione potrà avvenire, ai sensi e sulla base dei contenuti dell'art. 57 della legge urbanistica L.P. 1/2008, mediante variante puntuale al Piano Regolatore, definendo piani attuativi con contenuti di interesse pubblico e criteri "compensativi" ispirati alla disciplina urbanistica perequativa.

6. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.

Art. 94 Disciplina degli edifici residenziali esistenti

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di notazione al libro fondiario della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 2.
2. In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative esistenti, queste ultime possono solo essere destinate alle residenza ordinaria e sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 16/2005 (notazione al libro fondiario della residenza ordinaria). Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15 % del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

Art. 95 Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali

1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti⁴⁴ non residenziali in residenza ordinaria sono sempre consentite nel rispetto del PRG.
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle prescrizioni e limiti come codificati dalla seguente tabella:

Destinazione attuale	Quota minima di volume trasformabile in residenza ordinaria	Quota massima di volume trasformabile in residenza turistica
Alberghiero e ricettivo	100 %	0 %
Alberghiero di interesse perduto	100 %	0 %
Funzioni pubbliche in edifici di proprietà pubblica	50%	50%
Produttivo e attrezzature di servizio	100%	0%

⁴⁴ Alla data del 16 novembre 2005 di entrata in vigore della L.P. 16/2005.

Commerciale	100%	0%
Rurale ed agricolo	50%	50%
Tabià (*)	50%	50%
Altre funzioni	100%	0%

(*) Come definiti all'articolo 15 bis delle Norme tecniche del Piano di recupero dell'insediamento storico e riportati nelle schede delle unità edilizie.

La modifica riportata relativa alla percentuale dei Tabià è stata introdotta in occasione della Variante PGIS 2024 adottata preliminarmente con delibera di Consiglio Comunale n. 30/5 di data 29/10/2024 ed ora in attesa di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

3. In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente tabella del comma 2 il volume in aumento, può essere solo destinato alla residenza ordinaria con gli relativi vincoli di intavolazione.

Art. 96 Eccezioni

1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche o della localizzazione periferica dei singoli edifici, in caso di cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, “di data 26 ottobre 2007”.

In particolare si evidenzia che nel caso di trasformazione d'uso di edifici originariamente non interessati dalla residenza che per le sue dimensioni ridotte può permettere la realizzazione di un solo alloggio è applicabile la deroga e il nuovo alloggio non è soggetto al vincolo di residenza ordinaria.
2. Rimangono esclusi dal vincolo:
 - a) gli alloggi recuperati all'interno degli edifici che presentano le caratteristiche intrinseche del patrimonio edilizio montano come disciplinato dall'art. 24 bis della L.P. 22/1;
 - b) L'edilizia alberghiera come definita dalla L.P. 7/2002 con gli eventuali limiti fissati dal presente P.R.G.;
 - c) Gli alloggi ricavati all'interno dei volumi esistenti e legittimi di edifici con funzione prevalentemente residenziale;
 - d) Alloggi ricavati in aree produttive finalizzati a coprire le esigenze abitative del conduttore o del guardiano. Nell'eventuale modifica di destinazione di zona del P.R.G., con passaggio da produttivo a residenziale, le porzioni di volume già a destinazione residenziale potranno essere escluse dal vincolo solo se realizzate prima della entrata in vigore della L.P. 16/2005 (16 novembre 2005). Per gli alloggi realizzati successivamente a tale data la trasformazione d'uso deve rientrare nella quota fissata dal precedente articolo 95 comma 2, , con un minimo di un alloggio trasformabile in edilizia a funzione turistica per ogni azienda, quando il suo volume in percentuale supera la quota massima assegnata.
3. Le norme dell'edilizia ordinaria si applicano all'edilizia extralberghiera nella tipologia della Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.) come definitivi all'art. 34 della L.P. 7/2002 ed alle tipologie di Alberghi diffusi, come definitivi all'art. 36bis della L.P. 7/2002 quando costituiti da unità abitative di cui alla lettera c) art. 2 L.P. 7/2002 (appartamenti). La altre tipologie come definite all'art. 30 L.P. 7/2002, risultano escluse dall'applicazione delle norme dell'edilizia ordinaria e vacanze.
4. I proprietari degli alloggi per la residenza ordinaria sono responsabili nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per il tempo libero e vacanze, o l'uso improprio di alloggi destinati alla residenza ordinaria, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa provinciale.
5. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria (e quindi già soggetti al vincolo della annotazione tavolate) possono essere comunque utilizzati quali alloggi per il tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

- a) alloggi, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, compresi nel medesimo edificio, o in edifici contigui, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale, nel limite massimo complessivo di dodici posti letto;
- b) un solo alloggio di proprietà di emigrati trentini all'estero;
- c) un solo alloggio di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito in latro comune la propria residenza.
- d) ulteriori deroghe temporanee, di massimo 12 mesi, sono ammesse esclusivamente per i casi previsti dal comma 11 dell'art. 5 L.P. 16/2005, e solo, per casi eccezionali dovute a particolari situazioni abitative e lavorative del proprietario, ulteriormente prorogabile per una sola volta. Tale deroga non è ripetibile per lo stesso soggetto avente titolo o per lo stesso immobile.

Art. 97 Modalità applicative

1. Modalità di presentazione della domanda del titolo abilitativo.
 - 1.1 – La richiesta del titolo abilitativo (o segnalazione certificata) dovrà contenere nel titolo la tipologia funzionale degli immobili destinati a residenza ordinaria, turistica od entrambe le fattispecie.
 - 1.2 – Nel caso di interventi di nuova costruzione in cui si prevede la realizzazione di unità immobiliari vincolate alla edilizia residenziale ordinaria e unità libere da vincolo utilizzabili ai fini urbanistici occorrerà indicare in una apposita planimetria in scala 1:200, tutte le unità immobiliari con l'indicazione della rispettiva destinazione funzionale, superficie utile e volume urbanistico. Occorrerà inoltre riportare in uno specchietto riepilogativo i volumi interessati dal vincolo ed i volumi liberi dal vincolo.
 - 1.3 – Nel caso di interventi di ampliamento gli stessi sono regolati dai contenuti della circolare 8 maggio 2006, prot. 2503 dell'Assessorato all'Urbanistica e Ambiente della PAT.
 - 1.4 – Per interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume esistente, le nuove unità abitative non saranno assoggettate a vincoli di destinazione. Nel caso di contestuale incremento volumetrico il vincolo verrà posto sulle unità abitative ricavate grazie all'ampliamento indipendentemente che esso sia aggiunto in sopraelevazione od in ampliamento ed indipendentemente dal valore percentuale.
 - 1.5 - Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione con incremento delle unità abitative esse non saranno assoggettate ai vincoli della legge. Un eventuale successivo intervento di sopraelevazione rientrante nei limiti del 15%, con realizzazione di nuove unità abitative, non sarà soggetto ai vincoli della legge purché il titolo abilitativo risulti autonomo rispetto al precedente titolo, e lo stesso titolo originario risulti regolarmente concluso.
 - 1.6 – Nel corso dei lavori è ammesso introdurre varianti che possano comportare lo spostamento dei volumi vincolati rispetto a quelli non vincolati. La variante dovrà essere approvata o resa operativa prima della fine lavori. In ogni caso il volume non soggetto a vincolo non potrà essere incrementato nelle successive varianti rispetto al progetto approvato fatta salva l'acquisizione di ulteriori volumi derivante da utilizzo di aree dotate di potere edificatorio corrispondente.
2. Modalità di annotazione del vincolo.
 - 2.1 - la richiesta di annotazione è trasmessa dal Comune all'Ufficio del libro fondiario competente per territorio in seguito al rilascio della concessione edilizia ovvero alla Denuncia di Inizio attività.
 - 2.2 - la richiesta deve indicare in modo preciso la particella edificiale che forma oggetto del vincolo a residenza ordinaria e le eventuali porzioni materiali, qualora solo alcune di esse siano soggette a vincolo, in conformità con il progetto assentito. La trasposizione del vincolo prima della fine lavori, o anche a lavori conclusi tramite nuova pratica edilizia, è ammessa purché in ogni caso venga mantenuto il rapporto percentuale minimo destinato a residenza ordinaria previsto nel titolo edilizio originario..

Art. 98 Norma transitoria

1. Tutti i riferimenti alla L.P. 22/1991, ed in particolare i riferimenti all'articolo 18 sexies, contenuti nelle disposizioni attuative e circolari esplicative in tema di residenza ordinaria sono rinviate all'articolo 57 della L.P. 1/2008.
2. L'articolo 12 della L.P. 16/2005, relativamente alle disposizioni transitorie ed in particolare alle precisazioni contenute al comma 7, trova applicazione anche a seguito delle modifiche normative relative alla legge urbanistica L.P. 15/2015 che hanno portato alla abrogazione della L.P. 22/91.

Titolo XVII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 99 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Per le definizioni dei metodi di misurazione e degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia al regolamento attuativo della legge provinciale per il territorio.⁴⁵
2. Oltre alle definizioni contenute nel regolamento attutivo per il PRG del Comune di Moena valgono le ulteriori definizioni:
 - 2.1 VOLUMI TECNICI. Sono considerati volumi tecnici che non rilevano ai fini edilizio-urbanistici i seguenti elementi⁴⁶:
 - a) i volumi tecnici, costruiti di norma oltre la linea di gronda per soddisfare esigenze di carattere tecnico relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici dell'edificio, quali (il locale macchine dell'ascensore) la torretta extracorsa dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili;
 - b) la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) su edifici esistenti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento purché restino rispettate le distanze minime di m 3 dalle costruzioni e m 1,5 dai confini;
 - c) le cabine di trasformazione dell'energia elettrica o similari;
 - d) le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari;
 - e) le cabine di compressione di gasdotti;
 - f) gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi;
 - g) le tettoie con destinazione legnaia di cui al comma successivo
 - 2.2 MURATURE INTERNE. Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai.
Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.
 - 2.3 FRONTE. Per fronte si intende la struttura o il lato (faccia) di un edificio volta verso l'esterno; per lo più, si intende con fronte principale il lato perimetrale esterno contenente l'ingresso principale. Il fronte può essere laterale, doppio equivalente, cieco, ecc
Il fronte si articola mediante la disposizione delle finestre e delle aperture ed è il limite dell'involucro di un edificio.
 - 2.4 ABITAZIONE, STANZA, VANO. Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile e vani accessori destinati all'abitare per famiglia che disponga di un ingresso indipendente sulla strada, su un pianerottolo, cortile, terrazza.
Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato in ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uni di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
Per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere, sala da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra.
Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate a disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopraccitati per essere considerata stanza.⁴⁷
 - 2.5 ALTEZZA IN NUMERO DI PIANI Hn: Per la definizione di altezza espressa in numero di piani si conferma quanto riportato nel regolamento attuativo. Al fine di non creare ulteriori livelli sfruttando artificiosamente gli spazi che si possono ricavare nel sottotetto, la pendenza delle falde di copertura dovrà essere armoniosa con il contesto con pendenze medie dal 28 al 40% per le falde principali. Nel sottotetto in caso di altezze superiori al minimo per l'agibilità, è ammessa la

⁴⁵ Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Lag.

⁴⁶ Definizione tratta dal REC in vigore al 04/10/2011.

⁴⁷ Definizioni 2.2/2.4 già contenute nel PRG in vigore al previgente articolo 6.

realizzazione di soppalchi da utilizzare come ripostiglio o stanza aggiuntiva all'unità abitativa del piano sottostante, senza creare ulteriori unità abitative residenziali o alberghiere) autonome.

Art. 100 Definizione e criteri di misurazione e determinazione delle distanze minime delle costruzioni

1. Per le definizioni dei metodi di misurazione e degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia all'Allegato 2 della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e sue successive integrazioni, modificazioni o surroghe.

Art. 101 Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/1968

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore generale e lo zoning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 viene definita la seguente tabella:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale	N.d.A.
Zone A	Insediamento Storico compatto ed Edifici storici sparsi	Titolo XVIII
Zone B	ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO Zone residenziali sature di ristrutturazione Zone residenziali di completamento estensive Zone residenziali di completamento intensive	36 36.1 36.2 36.3
Zone C	ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE Zone residenziali di espansione estensiva Zone residenziali di espansione con vincolo di prima casa ZONE PER ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICHE Zone per attività alberghiere Zona alberghiera di ristrutturazione Zone per attività ricettive all'aria aperta e campeggi Zone per sosta camper	37 37.1 37.2 40 40.1 40.2 40.3 40.4
Zone D	ZONE PRODUTTIVE Zona artigianale locale Zone miste artigianali e commerciali Zone miste artigianali e residenziali	41 41.1 41.2 41.3
Zone E	ZONE AGRICOLE Aree specializzate zootecniche Aree specializzate per l'apicoltura "AA" Zone agricole di pregio Zone agricole del PUP (art. 37) Zone agricole locali Zone boschive e forestali Zone a pascolo Zone ad elevata integrità	42 43 44.1 44.2 44.3 46 47 49
Zone F	ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE Zone per attrezzature civili ed amministrative [CA] Zone per attrezzature scolastiche e culturali [SC] Zone per attrezzature religiose [R] Zone per attrezzature sportive [S]	39 39.1 39.2 39.3 39.4

2. Ogni riferimento normativo del presente titolo "Disposizioni in materia di distanze" alle Zone A, B , C, D, E, F verrà applicato alle zone corrispondenti del PRG.



Allegati

Allegato 1 - Tipologie per le costruzioni accessorie



Le legnaie previste all'articolo 6 delle presenti norme di attuazione potranno essere realizzate seguendo i seguenti schemi tipologici:

♦ *Schemi tipologici per le costruzioni accessorie e legnaie*



3. I disegni schematici che seguono valgono come traccia tipologica anche per le tettoie e per i manufatti e ricoveri funzionali alle attività agricole che possono essere realizzati ai sensi delle norme del PUP e della "legge provinciale" e del suo "regolamento attuativo"⁴⁸.



Tipologia consigliata per i centri storici




Tipologia consigliata per le aree interne al centro abitato ed esclusa per le aree esterne allo stesso.



Tipologia consigliata per le costruzioni accessorie e per i manufatti accessori previsti dal regolamento attuativo per il territorio agricolo.

⁴⁸ DPP 8-61/Leg./2017 Art. 84 e 85



Manufatto tipo in aderenza di edifici esistenti o di mura.

Tipologia della legnaia:

Allegato 2 - Tabelle A, B, C, Fasce di rispetto stradale

TABELLA A
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (in metri)

CATEGORIA	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
III [^] Categoria	7,00	9,50
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

TABELLA B
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA				
I [^] CATEGORIA				
II [^] CATEGORIA				
III [^] CATEGORIA (colore blu)	20	40	60	60 (*)
IV [^] CATEGORIA				
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	10	20	30	25 (*)

(*)	Larghezza stabilità dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:	
- dal limite stradale per	Strade esistenti e da potenziare
- dall'asse stradale per	Strade di progetto
- dal centro del simbolo	Raccordi e rotatorie

TABELLA C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPECTO STRADALI (in metri)
 All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)


CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA				
I^ CATEGORIA				
II^ CATEGORIA				
III^ CATEGORIA (colore blu)	5 (*)	25	35	5 (*)
IV^ CATEGORIA				
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	5 (*)	10 (3)	15	5 (*)

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.

Le strade a fondo cieco possono essere realizzate con sezione stradale ridotta pur considerando la necessità di inserire opportuni spazi di scambio (in base alla lunghezza della strada) e spazio idoneo per l'inversione di marcia sul fondo della strada. (come già riportato al precedente art. 50.1 comma 6bis.)

(*)	Larghezza stabilità dal presente regolamento
Nota 1:	<i>Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.</i>
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.
Nota 3	In applicazione dell'articolo 5, comm1, del testo coordinato allegato alla Del.G.P. 2088/13, nella cartografia sono riportate distanze inferiori relativamente a tratti di viabilità locale previsti in potenziamento dove il traffico locale non determina inquinamento acustico trattandosi di viabilità a fondo cieco o di quartiere, e non di attraversamento.
	La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie

♦ **Piattaforma stradale (sezione tipo)**



Allegato 3 - Elenco prodotti commercializzabili al dettaglio in aree produttive

Oltre alla libera commercializzazione relativa alle attività di vicinato EV, ammesse all'interno delle zone produttive multifunzionali, all'interno delle aree produttive di livello locale è consentito **l'esercizio congiunto negli stessi locali del commercio al dettaglio e all'ingrosso**, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, comprese quelle relative alle destinazioni d'uso, limitatamente alle seguenti categorie di prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine ed attrezzature per ufficio;
- autoveicoli, motocicli, bicicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni (per l'edilizia);
- legnami.

In caso di esercizio congiunto la superficie da indicare nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività è determinata in misura equivalente a quella dei locali di esposizione e vendita dei prodotti, salvo che nel caso in cui i prodotti posti in vendita al consumatore finale siano esposti in un reparto a sé stante, accessibile anche dai locali destinati alla vendita all'ingrosso purché separato mediante pareti divisorie; in quest'ultimo caso la superficie da riportare nell'autorizzazione o nella comunicazione è quella del locale utilizzato per la vendita al dettaglio

(Elenco riportato nell'ex art. 13, comma 5, del d.P.G.P. 32-50/Leg.)